

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2026, n. 99.

Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. (26G00117) ..... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100.

Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. (26G00119) ..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

DECRETO 5 giugno 2026.

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G.) dei vini «Chianti». (26A02927) ... Pag. 22

### Ministero della salute

DECRETO 29 maggio 2026.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ETS», in Roma, nell'area tematica di afferenza di «oculistica». (26A02893) ..... Pag. 63

### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 22 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Montepescali cantina cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02784) ..... Pag. 64

DECRETO 22 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lineablu - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», in San Michele di Serino, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02785) ..... Pag. 64



DECRETO 22 maggio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «New Frigo Express società cooperativa di produzione e lavoro a S.r.l.», in Pomigliano d'Arco, in liquidazione coatta amministrativa.** (26A02786) . . . Pag. 65

DECRETO 26 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Rosa società cooperativa sociale», in Corato e nomina del commissario liquidatore.** (26A02890). Pag. 66

**Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica**

DECRETO 6 maggio 2026.

**Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo OCSIT 2024 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2025.** (26A02926) . . . Pag. 67

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 4 giugno 2026.

**Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base di somatropina.** (Determina n. 30/2026). (26A02944) . . . . . Pag. 69

**Comitato interministeriale  
per la transizione ecologica**

DELIBERA 22 aprile 2026.

**Pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115.** (Delibera n. 1/2026). (26A02928) . . . . . Pag. 76

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di voriconazolo, «Voriconazolo amaro». (26A02877) . . . . . Pag. 78

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A02945) . . . . . Pag. 79

**Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A02912) . . . . . Pag. 80

**Ministero della difesa**

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (26A02899) . . . . . Pag. 80

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2026.

**Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze, per il triennio 2025-2027.** (26A02746)



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2026, n. 99.

**Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma*

1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

*Campagne di informazione e divulgazione scientifica*

1. Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Art. 3.

*Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi*

1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonché al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.

2. L'informativa di cui al comma 1 è redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione è datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.

4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione.

Art. 4.


*Campagne di screening dermatologico*

1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (*UV index*) è più alto.

Art. 5.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai



relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 813):

Presentato dall'on. Luciano CIOCCHETTI ed altri (FdI), il 25 gennaio 2023.

Assegnato alla Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 10 marzo 2023, con il parere delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 27 novembre 2024; il 5 e l'11 dicembre 2024; il 29 gennaio 2025; il 26 febbraio 2025.

Nuovamente assegnato alla Commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, l'8 maggio 2025.

Esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, il 21 e il 28 maggio 2025, e approvato l'11 giugno 2025.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1531):

Assegnato alla Commissione 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5<sup>a</sup> (Programmazione economica e bilancio), 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 1<sup>o</sup>, il 10, il 15 e il 17 luglio 2025; il 23 e il 30 settembre 2025; l'8 e il 14 ottobre 2025.

Esaminato in Aula e approvato, con modificazioni, il 27 gennaio 2026.

*Camera dei deputati* (atto n. 813-B):

Assegnato nuovamente alla Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 2 febbraio 2026, con il parere delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 4 e il 18 febbraio 2026; l'11 marzo 2026.

Nuovamente assegnato alla Commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, il 28 aprile 2026.

Esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, e approvato, definitivamente, il 13 maggio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

26G00117

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100.

Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;

Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio



e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualità della tutela dei diritti dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonché di risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggiate delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la disciplina vigente, già prorogata in vista del raggiungimento degli obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la facoltà di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il termine di applicabilità delle disposizioni che ampliano le competenze dei medesimi uffici del giudice di pace;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale addetti e ai fini di una più efficiente riorganizzazione degli uffici;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di garantire il più rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza prevista dal medesimo comma 12-ter;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuità dei servizi di connettività e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi;

Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai in considerazione della necessità di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell'esercizio della propria attività professionale;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) sopra menzionati;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva (UE) 2024/1346;

Ritenuta la necessità e urgenza di designare le autorità nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative attribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A  
il seguente decreto-legge:

### *Capo I*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

#### Art. 1.

*Disposizioni in materia di esame di Stato  
per l'accesso alla professione di avvocato*

1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.



2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:

*a)* un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

*b)* un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:

*a)* la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

*b)* la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;

*c)* un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:

*a)* chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

*b)* dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

*c)* dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

*d)* dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

*e)* dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera *b)*. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18

punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera *a)* e lettera *c)* e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera *b)*.

6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

*a)* tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;

*b)* uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;

*c)* uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.


7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere *b)* e *c)*. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.

9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispet-



tori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:

a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonché le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;

b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.

17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui

al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.


#### Art. 2.

#### *Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato*

1. All'articolo 132 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».

2. All'articolo 162-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».

3. Per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-*bis*, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-*bis*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



4. All'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.»;

b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole «senza ritardo» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.»;

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

3.02. Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:

a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;

b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;

c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;

d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»;

f) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: «3-*ter*. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria.»;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime».

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

#### Art. 3.

*Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027».

2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

#### Art. 4.


*Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso è prorogato fino a tale data.

2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-*bis* risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»;

b) al comma 2-*bis*, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».



## Art. 5.

*Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace*

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;

b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».

## Art. 6.

*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo*

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»;

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;

c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali.»;

2) la lettera f), è sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

3) la lettera g) è soppressa;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».

## Art. 7.

*Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022*

1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;

b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

## Art. 8.

*Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, è autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica è



autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

#### Art. 9.

##### *Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio*

1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.

#### Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024

#### Art. 10.

*Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*

1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Documenti forniti al richiedente*). —

1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero

nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo è definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. La questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato.»;

b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «resa al momento della registrazione della domanda»;



c) dopo l'articolo 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

*Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).* — 1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:

a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;

b) è stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.

3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-*quater*.

4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.

5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.

6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

*Art. 5-*quater* (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).* — 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-*ter*, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-*ter*. Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta ai

sensi del comma 3 del predetto articolo 5-*ter*. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.

3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.

*Art. 5-*quinqües* (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).* — 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.

2. Il reclamo è dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente.

4. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-*duodecies*, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.

6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso è dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.

7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività proces-



suali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.

8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5-*sexies* (*Rischio di fuga*). — 1. Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;

c) l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;

e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-*ter*, 13 commi 2-*ter*, 5, 13, 13-*bis* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelle previste dall'articolo 6-*quater*;

g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

m) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 5-*quater*, comma 3.»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»;

2.2) la lettera a-*bis*) è sostituita dalla seguente: «a-*bis*) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.»;

2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-*sexies*.»;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»;

4) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25.» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

5) al comma 5:

5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater*»;

5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»;

5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di»;

6) al comma 5-*bis*, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.»;

7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice»;

e) all'articolo 6-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il richiedente può essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, lettere c) o d), nonché qualora» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 6-*quater*, comma 2.»;



3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.»;

5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-*bis*. Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.

3-*ter*. Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»;

6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

7) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

8) la rubrica dell'articolo 6-*bis* è così modificata: «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348»;

f) dopo l'articolo 6-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 6-*quater* (Misure alternative al trattenimento del richiedente). — 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;

b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 2;

c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;

d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.

3. Si applica l'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

g) all'articolo 22:

1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda»;

2) il comma 2 è abrogato.

Art. 11.

*Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE*

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda è effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-*bis*. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 26-*ter*.»;

2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è l'Unità AMMR»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: «2-*ter*. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-*bis*, possono essere istituite una o più sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di protezione internazionale si consi-



dera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 26.»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda*). — 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»;

e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»;

2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»;

f) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 23-bis (*Ritiro implicito della domanda*). — 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.

2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;

g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:

a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;

b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;

c) dagli stranieri detenuti.»

3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»;

4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024.»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»;

h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis (*Registrazione della domanda di protezione internazionale*). — 1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.

2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.

3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 26-ter (*Formalizzazione della domanda di protezione internazionale*). — 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al por-



tale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;

i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»;

l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;

3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»;

m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). — 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.»

Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). — 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri

luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.

2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.».

n) l'articolo 28-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). — 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;

o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348.»;

p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente: «b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»;

2) al comma 4:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;

b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»;

3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;

b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;

4) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreché non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

q) all'articolo 35:

1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;



3) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è soppresso;  
r) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-*ter*»;

2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-*bis* e 2-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-*bis*»;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-*ter*, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;

4) il comma 2-*ter* è abrogato;

5) i commi 3, 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.

4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-*ter*, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.

4-*bis*. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

5. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;

6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;

7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-*bis* la decisione è adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il

provvedimento adottato ai sensi del comma 4-*bis* perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.»;

8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-*ter*»;

9) al comma 17:

9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-*bis* e 32, comma 1, lettera b-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»;

9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»;

10) il comma 17-*bis* è abrogato;

s) l'articolo 35-*ter* è sostituito dal seguente:


«Art. 35-*ter*(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). — 1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.

2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-*bis*, comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.

3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.

4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.



6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.

7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.

8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».

#### Art. 12.

*Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148*

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:

a) le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;

b) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: «1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo

5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;

2) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse;

b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;

3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;

4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;

5) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: «2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreché sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.»;

6) al comma 6, le parole: «dall'autorità di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;

b) all'articolo 10-ter:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi



di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»;

2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;

3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;

4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità precedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata.

L'autorità precedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.

2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti



dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;

6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»;

7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.

4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»;

8) la rubrica è così sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizio-

ni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»;

c) dopo l'articolo 10-ter, è inserito il seguente:

«Art. 10-quater (*Convalida del fermo per accertamenti*). — 1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.

2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.

3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.

4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.

6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provve-



dimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.

8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;

d) all'articolo 12:

1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;

2) dopo il comma 9-septies, è aggiunto il seguente: «9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal successivo paragrafo 3, nonché per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;

e) all'articolo 13, comma 4-bis:

1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «è accertato»;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;

3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonché degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;

5) alla lettera e), è soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;

6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;

e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;

e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;

e-quinquies) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;

e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;

e-septies) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;

e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;

e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;

f) all'articolo 14, il comma 6 è abrogato;

g) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). — 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.

2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.

3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.

4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.

6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.

7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».

3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocínio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutate in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



## Art. 13.

*Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013*

1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, è interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché, per le notizie relative ai minori, allo status dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia:

a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorità di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché, fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-*quinqüies*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System - EES*) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (*ETIAS*):

1) le autorità designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;

2) le unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalità di accesso e consultazione, nonché, in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le modalità di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;

c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:

1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonché del relativo piano di sicurezza;

2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;

3) le procedure di registrazione e documentazione;

d) sono disciplinate le modalità tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b).

4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.

## Art. 14.

*Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-*bis*) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;

c-*ter*) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;

c-*quater*) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-*bis*), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;

2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;

3) il comma 4-*bis* è soppresso;

b) l'articolo 5-*bis* è abrogato.



## Art. 15.

*Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*

1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## Art. 16.

*Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione*

1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di

cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto.


5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.

6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo.

7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.

8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del



personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni transitorie e applicazione*

1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.

2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, conti-

nua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 18.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 19.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00119



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 giugno 2026.

**Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G.) dei vini «Chianti».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche

nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del



Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non gene-

rali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate dalla direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta a denominazione di origine controllata e garantita la D.O.C. dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.G.;

Visto il provvedimento ministeriale del 24 maggio 2017, pubblicato sul citato sito del Ministero, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato sul citato sito del Ministero, concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, per consentire l'etichettatura transitoria della DOCG dei «Chianti», ai sensi dell'art. 72 dell'allora vigente regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017;

Visto il decreto ministeriale luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 185 dell'8 agosto 2019, concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», con il quale, tra l'altro, è stato consolidato con le modifiche ordinarie di cui al sopra citato decreto la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, resa applicabile in via transitoria con il decreto ministeriale 19 luglio 2017 sopra richiamato;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'8 agosto 2019, concernente le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», con il quale, tra l'altro, è stata consolidata la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, resa applicabile in via transitoria con il decreto ministeriale 19 luglio 2017 sopra richiamato;

Visto il regolamento (UE) 2024/2741 con il quale, da ultimo, è stata approvata la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» a conclusione del procedimento avviato con il provvedimento ministeriale del 24 maggio 2017;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini Chianti con sede in Firenze, per il tramite della Regione Toscana il 5 maggio 2022, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;

Vista la successiva nota del Consorzio di tutela dei vini Chianti del 14 aprile 2025, prot. 205/25 D/3A riguardo la gradazione minima naturale delle uve atte a divenire

Chianti e del titolo alcolometrico volumico totale minimo per l'immissione al consumo;

Vista la nota del Consorzio di tutela dei vini Chianti, del 26 giugno 2025, n. 364/25 D/3, con la quale viene integrata la domanda di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini Chianti;

Vista la nota del Consorzio di tutela dei vini Chianti del 25 luglio 2025, prot. n. 423/25 D/3 A, con la quale è stato trasmesso il disciplinare della DOCG dei vini Chianti aggiornato con le proposte di modifica, nonché rappresentata l'opportunità di una sospensione di talune previsioni del medesimo disciplinare;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 501 del 2 maggio 2022 avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Chianti. Espressione di parere» con la quale, in merito alla richiesta presentata dal Consorzio vino Chianti tramite prot. n. 0223480/2020, è stato espresso parere favorevole alle modifiche presentate nei termini ivi indicati;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1502 del 20 ottobre 2025 avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 1143/2024 art. 24 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti» DOCG. Espressione di parere favorevole» con la quale, in merito alla richiesta presentata dal Consorzio vino Chianti tramite prot. n. 0606600 del 28 luglio 2025, è stato espresso parere favorevole alle modifiche presentate;

Considerato che il Consorzio vino Chianti è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Chianti»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 13 aprile 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE)



2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Considerato che, in data 15 aprile 2026, il Consorzio vino Chianti ha chiesto che la possibilità di rivendicare la tipologia D.O.C.G. «Chianti» Rosé decorra dalla data di pubblicazione del presente decreto, rendendo applicabili le relative modifiche concernenti la tipologia Rosé anche alle produzioni derivanti dalla campagna vitivinicola 2025/2026;

Vista la comunicazione, pervenuta in data 14 maggio 2025, prot. n. 227918, del competente organismo di controllo «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», con la quale il medesimo organismo ha comunicato che, per quanto di propria competenza, non sussistono impedimenti all'ammissione alla certificazione della tipologia Rosé della denominazione «Chianti» anche per produzioni ottenute da uve raccolte con la vendemmia 2025, purché conformi ai requisiti previsti dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione e verifica della tracciabilità sulla base delle evidenze informatiche estratte dalle piattaforme SIAN e ARTEA;

Vista la nota pervenuta in data 15 maggio 2026, prot. n. 231796, della Regione Toscana, con la quale la medesima, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni che garantiscono la tracciabilità delle produzioni interessate, rappresenta che il sistema informativo ARTEA, nella fase di rivendicazione delle uve, consente la tracciabilità della composizione ampelografica della denominazione oggetto di rivendicazione; pertanto, ove confermata dalle verifiche sull'effettiva tracciabilità delle produzioni effettuate dal competente organismo di controllo, non ravvisa elementi tecnici ostativi alla valutazione, da parte del Ministero, dell'opportunità di dare riscontro positivo alla richiesta del Consorzio vino Chianti;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda e successive integrazioni, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» approvata con il presente decreto;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente

decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

#### *Approvazione modifica ordinaria*

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 13 aprile 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A) e B) al presente decreto.

Art. 2.

#### *Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale*

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2026/2027.

Inoltre, limitatamente alla produzione della tipologia «Chianti» Rosé, le modifiche di cui all'art. 1 sono applicabili anche ai vini atti a diventare DOCG «Chianti» derivanti dalla vendemmia 2025, ivi comprese le relative sottozone previste dal disciplinare vigente al momento della rivendicazione, mediante riqualificazione alla tipologia «Chianti» D.O.C.G. Rosé, purché le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di produzione e sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.



## Art. 3.

*Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione*

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

## Art. 4.

*Aggiornamento codici SIAN*

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

## Art. 5.

*Pubblicazione*

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.masaf.gov.it>).

Il presente decreto è pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

ALLEGATO A)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»

## Art. 1.

*Denominazione e vini*

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

a) «Chianti» con o senza le seguenti sottozone: Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina e Terre di Vinci;

b) «Chianti» con la menzione «riserva» con o senza le seguenti sottozone: Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, e Terre di Vinci;

c) «Chianti» Rosé con o senza le seguenti sottozone: Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, Terre di Vinci;

d) «Chianti» con la menzione Superiore.

## Art. 2.

*Base ampelografica dei vigneti*

2.1 I vini «Chianti» di cui all'art. 1, ad eccezione della tipologia Rosé, devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese n.: da 60 a 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

Inoltre:

i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;

i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%, con eccezione della sottozona «Colli Senesi» dove la percentuale massima di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon singolarmente o congiuntamente è fissata nel 10%.

Si riporta nell'allegato 1 l'elenco dei vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.

2.2 I vini della tipologia «Chianti» Rosé devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese da un minimo 60%.

Possono concorrere alla composizione della base ampelografica fino al 100% i seguenti vitigni a bacca bianca e/o a bacca nera idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana:


Cabernet franc n.

Cabernet sauvignon n.

Canaiolo n.

Chardonnay b.

Ciliegiolo n.



Colorino n.  
 Malvasia bianca lunga b.  
 Merlot n.  
 Montepulciano n.  
 Pinot grigio g.  
 Sauvignon B.  
 Syrah n.  
 Trebbiano toscano b.  
 Vermentino b.  
 Vernaccia di San Gimignano b.

### Art. 3.

#### Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1967) e decreto ministeriale 31 luglio 1932 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932), così come integrata con la delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997.

3.2 Ai sensi dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo vigneti per la denominazione «Chianti».

#### 3.3 In particolare:

decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1967:

Provincia di Arezzo

Territorio A

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine provinciale Firenze-Arezzo ed il torrente Resco, a nord-est di Figline Valdarno. Da tale punto il limite segue, in direzione nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota 399 si immette sulla mulattiera e poi sulla strada che per C.se Treggiano, quota 512, Menzano e C.S. Donato giunge a Villa Casamora, tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco, risale la mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi per la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387 e al bivio successivo ripiega ad est sulla carreggiabile per C. Mocale. Alla curva di quota 485 che precede C. Mocale, il limite prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle Faelle; risale questo borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro Rigodi fino a raggiungere quest'ultimo e seguirlo fino ad inserirsi, in prossimità di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota 699). Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751 giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna che segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino a quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota 814 si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maestà del Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge Salci. Da Salci il limite segue a sud la strada per C. Sagona, indi ad est segue la strada per Trevane e Chiassaia e al bivio di quota 853 devia a sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823). A questo punto il limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero che costeggiano poi il Fosso del Gattaio, indi segue questo fosso fino alla sua confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T. Agna fino a quota 445.

Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire a C. la Costa (quota 495), da dove, per una mulattiera e in direzione sud-est, raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna fino a quota 791. Da tale quota il limite segue verso nord il confine comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi indi verso sud-est il confine comunale Castiglion Fibocchi-Talla fino a quota 670 nei pressi di Spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano; volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la quale s'identifica fino a quota 570.

Da questo punto il limite segue in direzione nord la mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani, Migliarino ed il Santo discende a Poggiaccio e da qui segue la strada verso sud e si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino, Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.

Il limite prosegue ancora verso est fino alla ferrovia, con la quale s'identifica, in direzione sud fino alla strada Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona (quota 263) e da qui, seguendo la riva destra dell'Arno, giunge fino a Felcaio, da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la Posticca, quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano. Da qui la linea segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio, Casina, quote 231 e 251, le Campora e C. Beccafico da dove, per la carrareccia che passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui, seguendo la strada verso nord-ovest e per quota 250 e C. Poggiarello, arriva alla fattoria Mansoglia (quota 267).

Da detto punto il limite si identifica con la strada per Laterina e da questo centro abitato prosegue sulla strada che porta direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino, G. Gavine, C. Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote 220, 177, 155, 154, giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di Terranuova Bracciolini; indi s'identifica con la strada che, aggirando a nord lo stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge a quota 146. Da qui il limite segue verso nord la strada che passa per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C. Macinarotta e quota 287 e ad est di Podere Manuali si immette sulla strada che verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada fino al bivio di quota 137, dove incontra il confine comunale di S. Giovanni Valdarno col quale s'identifica sino al suo incontro col confine provinciale Firenze-Arezzo, al Podere Modello; segue a nord-ovest il confine provinciale fino all'incontro del T. Resco, punto di partenza della descrizione.

#### Territorio B

La linea di delimitazione inizia nel centro abitato di Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume Arno che passa per la Casina; 350 metri circa dopo questa località volge ad est per la strada che conduce a quota 362, Benevento e Podere Valbena. Da qui, seguendo la mulattiera verso sud, il limite raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud di Caggiolo, indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada che passa per Pilli Grande e Roccolo; segue quindi detta strada fino a giungere al quadrivio di quota 491. Da qui il limite risale verso nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino al Fosso Colli, fosso che segue fino al T. La Chiasa; discende lungo questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota 298); si identifica poi verso est e per breve tratto con il T. Chiassaccia per piegare, ad ovest di Mt. Cipollino, sulla mulattiera che conduce, verso sud, al Podere Pastina di Sotto e passando a sud-est di Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia le Ciete; ancora verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573, indi ancora verso sud, segue la mulattiera che passa ad est del punto trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642. A questo punto il limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi ripiegare a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est di quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San Polo ed Arezzo a quota 576; da qui si identifica verso sud con la strada per Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad est lungo la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che verso sud in prossimità di quota 576 si immette sulla strada Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al bivio per Pomaio. Da questo punto segue la strada per Pomaio (quota 544) ed a quota 553 segue la mulattiera che porta a il Palazzo e giunge a San Marino (quota 526). Da qui il limite procede ancora verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota 518 e ad est di Crulliano prosegue sulla carreggiabile che, a quota 470, si innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto verso Teragnano e a sud di quota 514 procede sulla mulattiera che, attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano, tocca le quote 537, 513 e 458, attraversa il Fosso Castiglione e raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo ad ovest di Peneto (quota 520).

Il limite segue, da questo punto, la strada di Arezzo fino a Peneto, si inserisce sulla mulattiera che conduce a C. Ontaneta (quota 460), prosegue sul sentiero che passa ad ovest di Pescaia (quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte di sala dove si immette sulla S.S. n. 73 a nord di quota 386; si identifica, verso sud, colla S.S. n. 73 fino a Lentignano, km 151. Qui il limite devia ad ovest sulla strada che, dopo Gigiano, costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza con F. Loreto (quota 345).

Da questo punto il limite segue verso ovest il sentiero che si innesta sulla strada di Poggio delle Torri, quindi direttamente si innesta e segue la strada che passa da Querceto e porta a Gellaio, attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiere a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina Alta. Da qui il limite segue la carreggiabile



a nord ovest per Saccione, ridiscende a sud lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e per un sentiero raggiunge San Cosimo; qui si immette e segue verso sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimità di quota 783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590 si immette sulla strada per il Poggiolo; segue questa strada per tutto il suo percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge e segue il fosso che per quote 563, 488, 415 giunge ai Molini poco dopo si immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada si identifica fino a Rigutino.

Da qui il limite segue verso nord la S.S. n. 71 fino a l'Olmo (quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la S.S. n. 73 fino a quota 249 in prossimità del km 138. Il limite procede poi verso nord sulla strada per San Zenò e San Giuliano e dopo la quota 250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248, 246, 250 e, passando a nord di Agazzi, raggiunge le Fosse, quota 252 e C. Bagnaia; si innesta al km 145 della S.S. n. 73, strada che segue per brevissimo tratto verso nord per poi inserirsi sulla strada che attraversa la ferrovia a quota 264. Il limite segue verso sud-est quest'ultima strada e al quadrivio in prossimità di quota 263, prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest di Gaviile, il fosso dell'Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada per S. Firmina a quota 278. Da qui il limite risale a nord-est sulla strada per S. Firmina fino al quadrivio a nord del centro abitato; segue poi verso sud-est la strada che per Bagnoro, quote 280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267, a nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada che per Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini e, attraversata la strada Bagnoro-Arezzo, raggiunge la Fossa della Bicchieraia. Attraversata questa, il limite prosegue in direzione nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota 273 piega ad ovest seguendo la strada per Arezzo fino alla periferia della città e precisamente fino al bivio tra le quote 268 e 281; segue quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e Villa Borghini fino a la Filandra.

A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada per la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in direzione ovest raggiunge la S.S. n. 71 a quota 254; attraversa questa strada per immettersi sulla carrareccia che subito incontra la ferrovia in prossimità di quota 252. Il limite segue quindi la ferrovia, verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio di Croce di Patrignone ove ripiega a nord sulla strada per Pie' della Villa, le Macchie, Patrignone, Collalegro, la Contea e a quota 250 si innesta sulla strada per Campolucci; segue detta strada verso sud-ovest per breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno, raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F. Arno fino al suo affluente la Chiassa, risale quest'ultimo fino al Ponte alla Chiassa S.S. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la S.S. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.

#### Territorio C


La linea di delimitazione inizia nel punto in cui il confine comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le Province di Arezzo e Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale fino in prossimità di Poggio Torricella, un po' a nord-ovest di quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano, Casa Campo Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto a nord di Monastero (quota 284). Il limite volge quindi a nord lungo la strada per le Casacce e a quota 155, in località M. Malpasso, volge a est per la Strada campestre che passa per quote 205, 231 e nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote 180 e 170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta a C. Castelvecchio (quota 240). Da qui ancora verso est, il limite prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e a quota 148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al cimitero di S. Giovanni Valdarno (quota 138). Dal cimitero il limite segue a sud la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il confine comunale in prossimità di C. Renai; segue quindi in direzione nord-est il confine comunale ed in corrispondenza della fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est fino a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per C. Rotta giunge a Levane. Il limite segue poi tale strada verso sud-est fino ad incontrare, a quota 227, la ferrovia con la quale si identifica fino alla S.S. n. 69 (quota 249); segue questa S.S. per breve tratto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia a quota 260; riprende quindi a seguire la ferrovia fino al cavalcavia di quota 266, dove ritorna sulla S.S. n. 69 per percorrerla fino a Palazzone (quota 253); da qui segue nuovamente la ferrovia fino a Indicatore. Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per Levarino, Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori, Badia Al Pino e stazione ferroviaria di Badia Al Pino; da questo punto riprende

a seguire la ferrovia fino alla stazione di Monte San Savino (quota 265). A questo punto il limite abbandona la ferrovia per seguire la strada per la Gora, Rialto, I Confini, Podere della Madonna, C. S. Biagio e al bivio di quota 259 ripiega a sud-ovest sulla strada per Pieve Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud fino alla località Pratomaggiò. Da qui il limite segue il canale di bonifica che passando per quote 253 e in prossimità di C. Nuove, a quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino a quota 249 ove incontra il limite provinciale Arezzo-Siena; segue detto confine provinciale verso nord-ovest fino a la Casella, qui l'abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda I, quota 267, Montechiari; prosegue ancora a nord passando ad est di Poggiarello e fino al quadrivio di quota 269 da dove piegano da nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maestà dei Mori e fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col quale si identifica in direzione nord fino a M. del Calcione. Da questo punto il limite segue verso nord la S.S. n. 73 per Calcione, Gorghe, Dreini, Palazuolo, la Commenda, fino ad incontrare il confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a Monte Maione, punto di partenza della descrizione.

Provincia di Firenze e Provincia di Prato

Territorio A

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci ed il confine provinciale Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34). Il limite percorre verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano, indi segue verso nord-est la strada per Campiglioli e al primo quadrivio ripiega a sud-est, sulla strada per Carmignano, fino a Montecchio. Di qui il limite prosegue ad est sulla carreggiabile che passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri, a ovest di Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un affluente di destra del F. Ombrone; poco dopo volge a sud sulla strada che per le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota 51). Da questa località il limite, lungo un sentiero, raggiunge il T. Ombrone in corrispondenza di quota 30 e lo segue fino alla confluenza con il fiume Arno, attraversa quest'ultimo per immettersi sulla S.S. n. 67 che segue fino a Lastra a Signa; indi, in prossimità di quota 35, si immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino a S. Ilario per proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro Valimorta con il quale il limite si identifica fino alla confluenza con T. Vingone. Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo la strada che passa per Galluzzo, S. Felice, Pian de' Giullari, Piazza Calda, Cinque Vie e Mocoli, arriva a Bandino e Spedaluzzo; piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave a Rovezzano fino ad incontrare il confine comunale Bagno a Ripoli-Firenze che segue verso nord-est fino alla ferrovia. Il limite segue poi in direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola (quota 58), col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73); qui devia a ovest sulla strada che dopo Villa l'Arcoiaio attraversa il T. Affricco e al quadrivio di quota 65 risale a nord lungo la strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove incontra il confine tra i Comuni di Firenze e Fiesole; segue questo confine in direzione nord-ovest fino a incontrare la strada per Caldine e l'Olmo e la percorre fino a Indicatore (quota 495), poi piega ad est sulla strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a quota 376, devia a nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario della Madonna del Sasso; da qui per una mulattiera si immette sulla strada che porta a le Lucole (quota 404), segue quindi la strada per S. Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da questa località, seguendo la strada campestre che passa da Vignale (quota 455) e Pietramaggiò, attraverso una mulattiera incontra e segue la strada per Galiga. Da Galiga il limite segue verso est il fosso che passa a nord di Campitrotti e 250 metri circa prima di quota 211 si immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi e quota 829, raggiunge così, a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992 e 923), il confine comunale Vicchio-Pontassieve che segue fino a Guardianelli ove incontra i confini comunali Dicomano-Vicchio-Pontassieve; segue verso nord-est quello tra i Comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cuoco, in prossimità di quota 339. Da qui il limite segue verso nord-ovest il sentiero e poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il bivio per San Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla mulattiera, volge ad est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota 220, quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per Dicomano (quota 160). Il limite segue poi verso sud-est la strada Dicomano fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge sul T. Sieve a sud-est di quota 151, lo attraversa raggiungendo, a quota 156, la strada che fiancheggia la ferrovia e segue questa strada verso nord fino in località il Rupino, ad est di quota 162. Da questo punto il limite segue in direzione est, la



mulattiera che porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in direzione nord-est la strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la strada che in direzione est passa per quota 312 e raggiunge poi, per un borro, il Fosso di Rimaggio. Da qui il limite risale verso nord il Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente che segue fino in prossimità di quota 608, indi segue, in direzione sud, il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al bivio poco a nord-est di quota 556 ove segue l'affluente che a quota 216 sfocia sul T. S. Godenzo. Da questo punto il limite si identifica verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di Borghetto, risale a sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e 322 fino a giungere, nei pressi del cimitero a sud-est di Frascole, a toccare la strada per Dicomano; segue la suddetta strada per brevissimo tratto verso sud-est, per poi risalire a est il tratto iniziale di un affluente del F. Sieve ed immettersi quindi sulla mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518); da Passatoio segue il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove devia ad est su un suo affluente fino alla mulattiera per il Palazzo (quota 574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera che segue fino a C. Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a quota 567, il confine comunale di Londa-Dicomano. Ad est di C. Fogna il limite prosegue lungo il borro che nei pressi di quota 529 e a sud de i Gocci attraversa la mulattiera che per quota 533 giunge a C. Petroio e oltre la Lastra; percorre questa mulattiera fino ad incontrare e seguire, nei pressi di Valpiana, l'affluente di destra del Borro di Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei pressi di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per brevissimo tratto verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di Pietra. Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud per il sentiero che passa da quota 508, si immette sulla mulattiera che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a ovest quota 613, attraversa il Fosso di Cornioletta per poi piegare ad ovest e a quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente del T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al torrente stesso. Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima di Londa piega ad ovest su un suo affluente che passa per quota 295, indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra la mulattiera per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a quota 513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Dicomano-Londa; segue questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la strada per Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli. Da Borselli il limite prosegue sulla S.S. n. 70 per Diacceto e al ponte del km 7 (quota 625) segue a sud l'affluente del Borro di Confico, poi risale l'affluente di sinistra che per quote 360 e 524 giunge alla strada per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo la strada che passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e a Paterno; si immette poi sulla strada per quota 331 e Pagiano; risale per breve tratto il T. Vicano di S. Ellero, indi il suo affluente che per i Macelli giunge a il Vignale. Da qui il limite segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana fino al km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a ovest di quota 646; da qui attraverso un affluente di sinistra del T. Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C. Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero e un borro, giunge sulla strada per Reggello ad est dell'abitato, attraversa detta strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi la mulattiera per quota 588. C. Stoppi e il cimitero di Forli, fino a raggiungere, dopo C. Capanne (quota 595), il confine provinciale Firenze-Arezzo. Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi verso nord segue la S.S. n. 69 fino al bivio per Rignano sull'Arno; passa a nord di Rignano e da quota 163 con linee rette successive che uniscono Fornace, Villa Pepi, C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.

Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada per Cellai fino a quota 143 e da qui con una linea retta arriva a quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest la strada per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge per una strada campestre nel Fosso del Salceto, indi risale per breve tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per quota 155 e lungo la strada raggiunge Cancellò. Da qui il limite segue verso sud la strada per Palazzolo e Burchio e al ponte che precede Burchio risale il corso di un affluente dell'Arno fino alla sua origine, a nord di quota 254. Da questo punto il limite, per una strada campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275, fino ad incontrare il limite comunale Incisa in Val d'Arno-Figline Valdarno nei pressi di C. Moriano. Il limite coincide verso sud-est con detto confine comunale fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro fino a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per quota 270 giunge a C. Macchie, C. Pucchetto, a nord di C. Bagno e a quota 127; piega quindi

a sud e poi ad ovest sulla strada per il Palagetto e fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128. Il limite discende poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote 153 e 183 e fino a quota 202 da dove segue la mulattiera che dopo quota 193 si allaccia alla strada per Case il Billo; segue questa strada giungendo fino a Pavelli e poco dopo piega a sud sulla carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugaione da dove si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che segue verso sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo; segue verso sud detto confine fino ad incontrare quello tra le Province di Firenze e Siena che segue fino al Podere Spadino (quota 93), a nord-ovest di Poggibonsi. Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest sulla strada per Certaldo e alla periferia dell'abitato volge a nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per poi proseguire sulla strada per il Paretaio, Scarpeto e Monsala, dopo Monsala a quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti, strada che segue fino a quota 168 ove incontra il confine comunale Montespertoli-Certaldo.

Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale fino a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano e Castelfiorentino; segue questa strada fino all'incrocio di quota 70 per proseguire poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte Molino, le Colmate e dopo aver attraversato il rio prosegue a ovest, indi a sud sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso. Da Podere il Caloso il limite, con una linea retta, raggiunge Villa Malacoda e con un'altra linea retta in direzione sud-nord raggiunge il torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia diretta a Bagnolo e poi sulla strada per Ortimino passando per Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Soderà, Ortimino, C. Arzillo, C. Paolo, Gricciano e Palazzaccio.

A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per quota 82, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quota 95 e dopo quota 73 si innesta sulla strada per il Casone, Borgo Vecchio, Fontanella, S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Niccolai, quota 33, C. Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa Comparini), Podere Gattaia e Pianezzoli. Da Pianezzoli il limite ripiega verso est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il ponte sul torrente Pesa indi ripiega ad ovest sulla strada per Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue il corso dell'Arno fino a C. la Motta dove prende la strada che per Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Marconcini. Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo quota 78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C. Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il limite comunale Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad incontrare, a quota 99, ad est di Citermella, la strada che verso nord-ovest porta a Villa Mattei; segue quindi verso nord detta strada fino a Villa Mattei (quota 47) dove riprende a seguire il confine comunale fino ad intersecare ad ovest di Podere Formica, la strada per Ponte di Masino; segue questa strada fino al bivio di questa a quota 20 poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla strada che a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21, dove si innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente Vincio e la segue fino a quota 24 sul bivio di Lazerretto. Da qui il limite segue la strada per Lazerretto e a quota 33 si immette, verso nord-ovest, sulla strada che per quote 29, 25 e 27 raggiunge quota 20; da qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincierello, poi risale il suo affluente che scorre ad est di C. Acquerata fino ad incontrare il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine che il limite segue verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34, il punto di partenza della descrizione.

#### Territorio B

La delimitazione inizia in corrispondenza del punto di incontro fra la strada S. Gimignano-Camporbiano ed il confine provinciale Firenze-Siena, a quota 464. Il limite segue la strada per Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per Castagno (quota 459); da qui prosegue per le Lame fino a C. Ford ove volge a nord-ovest lungo una campestre che raggiunge un ruscello, risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in direzione nord, nel Botro delle Pinerine che risale fino ad incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561, arriva a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S. Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona per piegare a sud-ovest lungo la campestre che, passando a monte di Redine, arriva al T. Carfalo; da qui per un sentiero si immette sulla campestre che passa per Poggiali e arriva a Colombaia. Da qui il limite segue la strada verso nord-ovest fino ai confini con la Provincia di Pisa in prossimità di Podere Strada; segue detto confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve tratto, incontra



e risale il suo affluente di destra che scorre ad ovest di Tonda e per una strada campestre giunge a Tonda; qui si immette sulla strada che porta a Castellari e al bivio di podere Fornace, riprende la strada verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a Mura attraversando il T. Egola. Da Mura il limite risale verso nord sulla strada per Collierucci fino ad arrivare a Beccuccio da dove piega a nord-est fino ad incontrare il rio Aia; risale questo rio verso sud fino ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva ad ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota 182. Da qui il limite si immette sulla strada campestre che va a la Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°; giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di Tinti dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio Pietroso e da qui lungo la strada per quote 53, 58, 62, le Vecchiarelle, raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la strada che costeggiando il T. Elsa porta a Casino d'Elsa, C. Del Buon Riposo, Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena dopo di che, a quota 67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue in direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.

#### Territorio C

Il punto di partenza della delimitazione si trova in località Stradone sul confine provinciale Firenze-Pisa, a nord-ovest di Castelnuovo d'Elsa. Da questo punto il limite, segue, in direzione sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere tale località volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il corso del Rio Vallesse fino al Podere Vallesse; da qui per una strada campestre che passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a quota 151 si immette sulla carreggiabile che si congiunge con la strada che passa per Ovile d'Orlo; segue detta strada verso nord-ovest ed a sud di Villa si immette sulla carreggiabile che attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi, indi si immette sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C. Gello attraversando il Rio Orlo; prima di raggiungere C. Gello, in corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si immette sul Rio Cerreto che risale fino ad incontrare il confine provinciale; segue quindi quest'ultimo per Campiano fino ad incontrare il punto di partenza della descrizione.

#### Territorio D

La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265, nel punto di incontro del T. Agna degli Acquiputoli col T. Agna delle Bantelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze. Da tale punto il limite segue in direzione est una carrareccia fino a quota 357 da dove, seguendo la strada per quota 376, 418 e 448, giunge in località Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per quota 425, C. Poggetto, C. Valiano si immette sul T. Bagnolo, in prossimità di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo. Da Bagnolo il limite volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a raggiungere, a quota 81, il confine provinciale che segue verso nord fino al punto di partenza della descrizione.

#### Provincia di Pisa

La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la S.S. n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in Comune di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la S.S. n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est per la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38 e 31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C. Ribaldinga; prosegue ancora verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del cimitero, indi segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per C. Pozzo (quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo. Da qui il limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla S.S. n. 67 poco prima del km 42, segue la S.S. n. 67 in direzione est e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73 e 88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per C. Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34; da qui, passando sulla carrareccia che giunge a sud-est di quota 36, giunge per la carreggiabile a Canneto, a nord-est di quota 88, prosegue poi sulla strada per Vignaccia e C. Capo di Vacca e, verso sud, per C. Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di Guazzino. Il limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud, segue il confine provinciale Pisa-Firenze fino a Parettaio, poi segue la strada per Podere Gello, C. Collicino, C. della Guardia e fino a quota 135; qui devia a nord-ovest sulla strada per le Caselle, Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi, si immette sulla strada per Sorrezzana, che segue verso sud per breve tratto; devia quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada per C. Fontine e C. Barbaia, attraversa il R. Chiecina e prosegue sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la carreggiabile per Agliati a nord di Castiglione; qui volge a nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e prima di giungere in questa loca-

lità devia a sud-ovest sulla carrareccia che si immette, in prossimità di quota 67 sulla strada per Podere del Molinaccio; segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che passa per Parettaio, la Pieve, S. Giorgio e la percorre verso est fino al bivio immediatamente prima di la Casina. Da questo bivio il limite percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63, giunge ad una curva in prossimità di T. Carfalo, quindi si identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al suo affluente R. Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua testata, procede ancora verso sud su una carrareccia fino ad incontrare la croce isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello. Il limite segue poi verso sud la strada per S. Teodoro fino al Molinaccio per immettersi poco dopo sul R. Polonia fino al suo incontro con la carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest fino al suo inserimento sulla strada per Ghizzano, strada che percorre fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un breve tratto del T. Roglio, raggiunge S. Maria e prosegue fino al bivio di Castagneto; qui devia a sud-ovest e poi a sud-est sulla strada per Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul T. Roglio in prossimità di quota 55. Percorso verso nord-ovest il T. Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud su un affluente del Roglio fino ad intersecare e seguire la carrareccia che verso sud-est, passando in prossimità di quota 107, a quota 110 si immette sulla strada per Guardiola, Poggettino, S. Martino, C. Cuccheri e Fabbrica di Peccioli; giunge così a S. Giusto dove volge a nord-ovest sulla carrareccia per la località Palaie e Colombaia; da Colombaia con successive linee rette passa per Faeta, C. Piagge e raggiunge la Colcinaia ed il F. Era. Da tale punto la linea prosegue a sud sul F. Era e alla confluenza del T. Sterza ripiega a sud risalendo quest'ultimo fino al Ponte della Sterza; segue poi verso est e sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km 14,800 circa (quota 86) e qui prosegue ad ovest sulla strada per C.S. Salvatore fino al bivio del km 3 (quota 120).

Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo tratto la strada per Orciatice fino al Rio Torbido, col quale si identifica verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in prossimità di quota 174 giunge a il Casino (quota 252); segue quest'ultima strada e sorpassato il Casino piega a nord per Podere Trieste e per quota 178, curvando a sud di Montacuto, giunge sul Rio Cecinella. Il limite si identifica per breve tratto e verso ovest con il Rio Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che da quota 255 giunge sul T. Sterza; si identifica verso sud col T. Sterza fino al punto di incontro dei confini comunali di Chianni, Castellina Marittima e Riparbella, nei pressi di Podere delle Gusciane; segue poi verso nord i confini comunali Chianni-Castellina Marittima e Chianni-S. Luce fino al Poggio del Tiglio ove incontra, in prossimità di quota 593, un piccolo corso d'acqua che segue verso ovest fino ad incontrare la strada per S. Luce a quota 427. Il limite prosegue quindi sulla strada per S. Luce e Pastina e al km 30 piega ad ovest su un affluente del Botro del Rotini fino a quota 88; da qui segue la carrareccia che tra le quote 140 e 122 piega a nord-est giungendo fino all'incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140 volge a nord, attraversa il T. Sabbiena a quota 97 per congiungersi, successivamente, alla strada per S. Luce in prossimità di quota 126. Il limite procede, verso nord-est e per breve tratto, sulla strada per S. Luce e al bivio di quota 130 piega sulla carrareccia che, attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio di quota 115 e, toccate le quote 101 e 82, raggiunge quasi il Botro del Ricavo, col quale il limite si identifica verso nord-est fino ad incontrare la strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue questa verso nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul F. Fine piega ad ovest sulla carrareccia che per quote 303 e 320 giunge sul Botro Torella. Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i confini comunali Casciano Terme-S. Luce e Casciano Terme-Lorenzana fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio alle Talpe; percorre quest'ultima strada passando in prossimità dei Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue per Laura e C. Pancanti.

Prima di giungere a Acciaiole, il limite piega a sud sulla carreggiabile che, costeggiando buona parte del Rio, giunge a Forcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona per seguire un affluente del Fosso Cunella indi, attraversata la ferrovia segue verso nord la carreggiabile che fiancheggia ad ovest la ferrovia stessa fino al bivio per S. Regolo; segue quindi la strada che passa da S. Regolo, Mezzastrada e C. di Larignano, attraversa il R. Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e giunge a Torretta; da qui, verso nord, segue il confine provinciale Pisa-Livorno fino a Valico a Pisa. Da qui il limite segue ad est la carrareccia che, passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi, giunge ad un incrocio in prossimità del F. Isola; si identifica col F. Isola verso sud-



est fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia ad ovest di Ceppaiano, percorre questo confine verso nord fino ad incontrare la strada per Ponsacco ad ovest di Migliano; percorre questa strada passando da Cenaia, Perignano, Podere Poggino e all'incrocio di quota 23, prima del km 1, l'abbandona per seguire ad est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F. Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e S. Bastiano; da qui segue a sud-est la strada Ponsacco-Strada, fino ad incontrare il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nord-est fino al F. Era.

Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i confini comunali Peccioli-Capannoli e Peccioli-Terricciola, fino alla carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi quest'ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira a nord Villa Antinori e, passando poi ad ovest di C. Bandonica e per S. Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45. Il limite coincide verso sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota 48 e verso nord-est si allaccia alla strada per Forcoli e Pontedera; segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa devia ad est sulla strada per Podere Valletta, indi, verso sud-est, segue la strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a nord-est sulla strada per Monte Castello. Da Monte Castello il limite segue ad ovest e poi a nord la carreggiabile per S. Andrea e al bivio successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa ad ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R. Lama, piega a sud-ovest per Podere di Vardallo; da qui prosegue sulla carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a giungere al Ponte Pollino; da qui percorre poi verso sud-est la strada per Monte Castello e al bivio per C. Petriccio devia ad est-fino all'incrocio del cimitero, segue poi la strada per C. Giani e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino a giungere sul R. Bonello. Da qui il limite si identifica verso nord col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra fino a C. S. Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e Marciana, si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi all'origine, poi segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su una carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli tra le quote 167 e 181. Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio posto a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il Piaggino e da qui, lungo la carrareccia ad est, raggiunge il Botro della Tosola che segue a sud per breve tratto fino ad incontrare il ponte sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la strada che passa a nord del Casino e ad est di Larino risale un affluente di sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia; da qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158 e prosegue sulla carrareccia per la Figuretta; raggiunta questa località prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia a nord sulla carrareccia che passando da Mucchietto arriva al Botro della Tosola; segue questo botro fino a quota 47, ove imbocca la carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli, giunge a Montemari e per un sentiero si innesta sulla carrareccia per Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraverso il R. Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira a nord C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto; da qui prosegue sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge al confine comunale Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo. Il limite si identifica col R. Ricavo fino ad incontrare il quadrivio di quota 24, quindi segue verso est la strada per S. Bartolomeo fino a Muscianello per poi seguire la carrareccia, che attraverso quota 56, si immette sulla strada per Palaia; segue quest'ultima strada fino ad incontrare il R. Chiecina, indi si identifica con il Rio fino al Podere del Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio e, dopo aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin, quota 69, quota 51 e fino all'innesto sulla strada per San Romano al km 30,200 circa. Il limite segue per brevissimo tratto la strada per S. Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera; si identifica con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio per Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad est e poi a nord sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui piega ad est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.

#### Provincia di Pistoia

La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui il confine provinciale Pistoia-Firenze è attraversato dalla S.S. n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del Comune di Lamporecchio.

Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimuri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad

est di Podere Galeotti; da qui devia a nord-ovest sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46, 51, e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge quota 36 e Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna. Da Colonna il limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia fino a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso nord, si identifica col confine comunale di Serravalle Pistoiese, fino in prossimità di quota 200 a sud-ovest di Le Case; da qui, per una carrareccia, raggiunge il T. Vincio al ponte per la Vergine. Il limite in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad incontrare il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale si identifica fino a Cupano (quota 449). Da questo punto il limite segue la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona la mulattiera per seguire l'affluente di destra del Rio Torbecchia che discende fino a quota 202, risale poi sull'affluente di sinistra corrispondente e, in direzione nord, si immette sulla carrareccia e sui sentieri che per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C. Spampani a sud di Sarpoli. Da qui, in direzione nord-est, il limite prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi a nord sulla carrareccia che incontra a sud di quota 312, un piccolo affluente di destra del T. Vincio di Brandeglio, affluente che il limite segue fino alla sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio. A questo punto il limite attraversa la strada per Campiglio e per la mulattiera che tocca la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno; da qui, per la strada campestre che tocca quota 244 e proseguendo verso sud-est, raggiunge un torrente seguendo il quale giunge sul T. Ombrone ad ovest di quota 139. Il limite risale quindi verso nord e per breve tratto il T. Ombrone per immettersi, a nord di C. Lulli, sulla strada per S. Felice; segue verso nord detta strada fino a quota 170, poco a sud di Campo a' Gelsi, e da qui segue, in direzione sud-est, la carreggiabile che giunge alla ferrovia per Pistoia; attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord di quota 242, attraversa la strada per C. Gremignani per congiungersi successivamente alla ferrovia. Il limite segue verso est per breve tratto la ferrovia fino in corrispondenza della S.S. Porrettana e prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso affluente del F. so Torbida fino ad incontrare, per poi seguire, il sentiero per Fiano e quindi la carrareccia per Petrucci, quote 247 e 286 e Germinaia. Da Germinaia il limite si dirige verso est lungo la carrareccia e successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure di Baggio che confluisce in quest'ultimo a nord di quota 163; indi segue verso sud il T. Bure di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163, ove si immette sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimità di quota 329 segue la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da qui per una mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, più ad est, quota 331 da dove, con una linea retta, scende direttamente a S. Moro. Da qui il limite segue il corso del T. Bure fino al Molino Morganti; qui si immette sulla carrareccia che passa da Castel de' Gai e, proseguendo sulla stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina; risale poi a nord-est su un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che passa da quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a nord di quota 422, si immette sulla carreggiabile che tocca le quote 426, 445 e 474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro; da qui per una carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue sulla mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa un torrente a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire la carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge quote 283 e 296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimità di Scali; risale quindi verso nord-est il fosso che attraversa la mulattiera per Casellina e successivamente si immette sulla mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimità di quota 265 ad est di Tobbiana, il confine provinciale Pistoia-Firenze.

Il limite segue quindi verso sud-ovest il confine provinciale fino a Villa Ravallane per proseguire poi sulla strada che per quote 93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al bivio di quota 86; segue per breve tratto verso ovest la strada per Fornace e al bivio di quota 78 devia a sud-ovest sulla strada per Dore, C. Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge a sud per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C. Tesi e fino al Ponte alla Chiesina; da qui risale il T. Bure fino a quota 115. Da questo punto il limite segue la strada per Pistoia passando da quote 109 a 99, fino a Villa Landini; indi piega a ovest sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di Villa S. Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto verso sud la strada per Pistoia, raggiunge, in direzione ovest, la strada per



Villa Sbertoli poco a sud di quota 109; segue per breve tratto questa strada verso sud e a quota 92 segue la carreggiabile che giunge a quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana. Da qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana fino a Burgianico (quota 99), per seguire poi la strada che per quote 118 e 114 raggiunge, in direzione ovest, la S.S. n. 66; risale detta S.S. fino al Ponte Calciaiola, attraversa l'Ombrone ed in prossimità del km 41 segue verso sud la carrareccia per Forretta, indi la strada per Gello, C. Gelli, Villa Gonfiantini, quota 100, S. Giorgio e, raggiunti la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve tratto verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto punto il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e subito dopo C. Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e 83 si allaccia, a quota 90, sulla strada per S. Pietro in Vincio; segue per brevissimo tratto questa strada verso sud-est per poi seguire la carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota 78; indi segue il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Pietro in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud dell'abitato, in prossimità del T. Vincio. Qui il limite attraversa il T. Vincio, segue poi la strada che per quota 72 si innesta, a quota 68, sulla strada Pistoia-Serravalle con la quale si identifica fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud la strada che a quota 69 attraversa l'autostrada Firenze-Mare e il T. Stella. Da questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con T. Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico, ove si immette, in direzione sud e per breve tratto, su un affluente del Fosso Stella; indi dall'incrocio sul Fosso Colecchio segue quest'ultimo fino a raggiungere il confine provinciale Firenze-Pistoia; si identifica quindi, in direzione sud-ovest, col confine provinciale fino a raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.

Provincia di Siena

Territorio A

La linea che delimita la zona di produzione ha inizio nel punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena e Arezzo, in prossimità di Badiaccia in Comune di Radda in Chianti.

La linea suddetta si identifica, verso sud-est con il confine provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra il confine comunale di Castelnuovo Berardenga che segue prima in direzione sud-ovest, indi in direzione ovest fino al T. Arbia ed ancora verso nord sul T. Arbia fino a quota 198. Da qui la linea volge a ovest sulla strada per Vico d'Arbia, C. Bianca, Pieve Bozzone e, attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla carreggiabile per il Tinaio, C. il Colle fino all'innesto con la S.S. n. 73; segue quest'ultima S.S. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo piega a sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio piega ad ovest e a nord sulla strada di S. Pietro a Paterno e Bucciano. Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per una strada campestre, raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest, la strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla S.S. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue verso sud per breve tratto il corso del T. Tressa, indi si immette sulla Strada per Doglia e il Sorbo (quota 258). Raggiunto il Sorbo, la linea prosegue a sud sulla strada per C. Vannini, C. Colombaio, attraversa il T. Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l'Olmo, si immette e segue la strada per Podere S. Croce, La Pace, C. il Pino, S. Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla S.S. n. 223 che segue verso nord fino al Km 11; qui devia verso ovest lungo la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve tratto la strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad ovest sulla strada che passando per C. S. Mattia e ad ovest di Casalvento raggiunge C. S. Anna, prosegue ancora fino alla strada per Poggio alle Lame ed Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227). A questo punto la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile per C. Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che partendo da quota 187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200, sulla S.S. n. 73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada per C. Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il F. Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone; segue ancora per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro che sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C. Martellino. La linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all'ansa posta a sud del Podere Montestigiano da dove prosegue lungo la mulattiera che passa ad est di Poggio l'Alberino, tocca il punto trigonometrico di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402) ripiega a sud passando ad est di C. Laiole e a quota 443; da qui la linea si identifica, verso nord, col confine comunale Sovicille-Chiusdino e successivamente con quello Sovicille-Casole d'Elsa fino ad incontrare la S.S. n. 73 a quota 303. Da detto punto la linea si identifica con la S.S. n. 73 fino al km 17,700 circa ove devia a sud-ovest sulla

strada che, passando da Osteria delle Macchie e da Podere Cetina Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue questa strada in direzione ovest fino al km 25,250 circa per poi deviare a nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale. Il limite segue quest'ultima strada fino al bivio di quota 399, ove ripiega a nord sulla strada per C. S. Maria fino a quota 367; qui abbandona la strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota 284, C. Monterotondo, quote 229 e 252 e a quota 220 si immette sulla strada per Casole d'Elsa; la linea segue questa strada verso ovest fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa per C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C. Rondinocchio (quota 289). Qui la linea volge ad ovest lungo il sentiero che passa per quota 232 dove si immette sulla campestre per quota 227 e fino a quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da Casole d'Elsa; segue quest'ultima strada verso sud-ovest fino a quota 200, dove incontra il T. Sellate; segue il torrente verso nord risalendo fino ad incontrare, nei pressi del Podere Baracca, il confine provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto fino ad immettersi, ad est del Podere Scopiccio, sulla carrareccia che verso nord-est incontra a quota 327 la strada per Cavallano. La linea di delimitazione segue detta strada fino al quadrivio di quota 255 e poi la strada per Lucciana fino ad incontrare, a quota 302, il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; segue questo verso ovest fino al confine provinciale Siena-Pisa col quale si identifica verso nord per proseguire poi con quello Siena-Firenze fino alla località Baldaccia, punto di partenza della descrizione.

Territorio B


La delimitazione ha inizio in località Filetta nei pressi di Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223. Da qui il limite volge a nord-est lungo il confine di comune che segue fino ad incontrare la strada Bagnaia-Grotti; segue verso est detta strada fino a Casa Succhiello (quota 375), qui l'abbandona per immettersi sulla campestre che volge a nord fino al podere Noceto e da qui sulla carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.

Da questo punto il limite volge ad est, e con due linee rette successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano; volge quindi a nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi poi sulla campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace. Da questo punto con una linea retta il limite raggiunge l'incrocio stradale di quota 231 dove si immette sulla strada che in direzione sud-est giunge a quota 253. Qui il limite volge a sud lungo la strada per Casa S. Lucia (quota 306) e passando per quota 314 giunge a Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il limite, in direzione sud-est, sempre lungo la strada, raggiunge a quota 327 il confine comunale di Murlo che segue fino ad incontrare la confluenza del Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befà (quota 121).

Qui il limite volge ad est seguendo l'Ombrone ed il confine comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia a quota 251, oltrepassa la ferrovia e, seguendo sempre il medesimo confine comunale, giunge a quota 260; qui volge a sud-est e, sempre sullo stesso confine comunale, passa in prossimità di Celamonti ed arriva al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino alla confluenza con il Fiume Orcia (quota 185). Da qui segue ancora verso sud il confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a quota 154, il confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia fino alla confluenza con il Fiume Ombrone. Da questo punto il limite volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118, dove il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse; da qui il limite volge a nord seguendo il confine comunale di Murlo fino alla località Filetta, punto di partenza della descrizione.

Territorio C

La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Monteluco (quota 576) a sud di P. gio Capanne, in Comune di Rapolano Terme. Da qui il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535 e 530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di mulattiera che arriva a nord-est di Le Bandite, si inserisce sulla strada che passa per quote 449 e 439 fino a giungere al Podere La Montagna ed al bivio per l'Osteria, dove risale a nord-est fino al Molino del Calcione; volge quindi ad est lungo il confine provinciale Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota 280. Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada per Rigomagno fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue verso sud la ferrovia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Chiusi, circa 400 metri prima della stazione di Chianciano. Da questo punto il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a giungere sul Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla strada campestre che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C. Palazzo, C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261, la strada per Chiusi. Il limite percorre verso sud detta strada fino al bivio per Dolciano; ripiega sulla strada per Dolciano, C. Garella, Podere



Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia che segue per breve tratto fino a quota 261; qui si immette sulla strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota 40; segue poi la mulattiera per il Podere S. Felice, Podere Bagnolo (quota 288) indi segue la strada per Poggio Gallina, stazione di Chiusi, Villa Maccari, S. Fiora, Molino dell'Oppio, e fino ad incontrare il confine comunale che segue fino al T. Astrone (quota 267). Da qui il limite segue in direzione sud, il T. Astrone fino ad incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si identifica verso sud fino al Fosso Stabbiano; segue quindi verso ovest detto fosso fino alla strada per S.M. Assunta; segue quindi questa strada per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A Croce di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest sul sentiero e sulla mulattiera che passando dal Podere Vetricchina di Sotto, si inserisce sulla strada S. Casciano dei Bagni-Camposervoli; segue detta strada in direzione nord fino ad incontrare, dopo quota 443 prima di Podere Ulivi, un sentiero, che a C. Belichi (quota 529) si ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a C. Ferretti (quota 492). Da qui il limite prosegue sulla mulattiera per C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole III (quota 407), C. S. Rocco (quota 23), del Soldato (quota 338), il Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340), Poggio Olivo (quota 434) e Valle d'Oro II ove segue la carrareccia che dopo S. Stefano (quota 540) si immette sulla strada per Sarteano a quota 565. Da questo punto il limite segue a nord la strada fino a Sarteano passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da Sarteano prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra la S.S. n. 146. Il limite coincide con la S.S. n. 146 fino a Chianciano Bagni; da qui segue poi la strada che per quote 548 e 457 giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato di la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione sud-ovest fino al T. Miglia. Qui il limite risale a nord il T. Miglia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi si identifica fino al suo incontro con la strada per Monticchiello; segue tale strada fino a sorpassare Monticchiello e al quadrivio di quota 477 ripiega a nord-ovest sulla strada che passando alla periferia sud di Pienza, in località Boccaceroello, si immette sulla S.S. n. 146; segue questa verso nord fino al bivio di Pietrafitta; procede poi verso nord lungo la strada per Castelmuzio fino al confine comunale che coincide con il T. Toma, lo segue, poi verso nord segue ancora il confine comunale Torrita-Trequanda e Sinalunga-Trequanda fino ad incontrare la strada Miciano-Novolo. Lungo quest'ultima strada, il limite raggiunge Trequanda dove si immette sulla strada campestre per Colle; raggiunge Petrerà e proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica fino al Borro della Puzza (quota 282); prosegue poi sulla strada per S. Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino alla ferrovia con la quale poi si identifica fino all'incrocio con la strada che per Vignaccio, Podere Curtone e Podere Sodo, aggira ad ovest l'abitato di Poggio S. Cecilia e a quota 394 procede a nord sulla strada per Podere Palazzetta e S. Maria in Ferrata fino in prossimità del Podere Montelucio, punto di partenza della descrizione.

#### Territorio D

Il limite inizia al ponte sul T. Foenna in prossimità di Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada per Fornaci, Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l'abbandona per seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine tra le Province di Siena e Arezzo; il limite segue questo confine verso est e verso sud-est fino a quota 249 ove incontra la strada per Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da qui per un sentiero e una strada raggiunge direttamente, a quota 252, la strada per Bettolle e con una linea retta raggiunge le Case di Poggio.

Da questo punto il limite segue la strada per il Casato ove risale poi la strada per Bettolle fino alla periferia dell'abitato; poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino e Pieve; abbandona detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265) e, risalendo verso nord detto Torrente, giunge a Poggiolo, punto di partenza della descrizione.

Decreto ministeriale 31 luglio 1932 *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932

#### Zona di produzione del Montalbano

Anche questa zona amministrativamente è compresa in parte nella Provincia di Pistoia ed in parte in quella di Firenze. Incominciando dalla descrizione dei confini dalla parte appartenente alla Provincia di Pistoia, si prende come punto di partenza l'estremo limite orientale rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio del Fosso di Colecchio con il limite provinciale tra la Provincia di Pistoia e la Provincia

di Firenze. La linea di confine fra le due zone del Montalbano segue il confine tra le due province, fino al punto che corrisponde all'intersezione di tale limite provinciale con la strada provinciale che da Lamporecchio conduce a Cerreto Guidi.

Da questo punto il confine risale la strada provinciale accennata, verso Lamporecchio, fino all'incrocio, sulla sua sinistra, con la strada che conduce alla frazione di Castel Martini in Comune di Larciano. Il confine su tale strada corre fino al crocicchio, ove esiste un indicatore stradale in pietra, con la strada denominata «Via della Colonna» e che conduce a S. Rocco di Larciano.

Da S. Rocco il confine prosegue per la strada denominata «Via Biccimurri» fino al punto che corrisponde al crocicchio con la strada che da Cecina in Comune di Larciano, va al Castel Martini pure di Larciano.

Dal crocicchio indicato, il confine piega a destra e prosegue sulla strada denominata «Cecinese» fino al crocicchio con la strada che conduce alla località «Pozzarello» frazione del Comune di Monsummano; taglia la strada che da Montevettolini conduce a Cintolese, frazione del Comune di Monsummano, e prosegue fino al luogo detto «Vergine del Pino», che indica il crocicchio con la strada provinciale di Monsummano.

Da questo punto, la linea di confine volge verso nord-est seguendo da prima il corso del Rio della Grotta, fino alla Grotta di Monsummano. Di qui risale il rio fino a quota 227, dove incontra la carrareccia che per quota 382 porta a quota 493 (Ca' Belvedere); di qui per una linea virtuale passante per la Villa delle Grazie tocca quota 304, dove incontra una carrozzabile, che passa da quota 226 e, per Villa Montegattoli (quota 228), incontra il confine amministrativo fra il Comune di Serravalle e quello di Pistoia. Seguendo sempre detto confine nonché il torrente Stella, si giunge alla località detta «Ponte sul torrente Stella a Valenzatico». Poi, dal Ponte di Valenzatico, il confine prosegue per la via denominata «Vecchia Fiorentino» fino al «Ponte sul rio di Campano». Quindi prosegue ancora per il rio di Campano e per il fosso di Colecchio fino al confine della provincia alla località denominata «Botte sotto il rio Barberoni», ossia al punto est in principio citato e che chiude il perimetro della zona del Montalbano appartenente alla Provincia di Pistoia.

Procedendo alla descrizione del confine della parte compresa in Provincia di Firenze, si prende come punto di partenza l'estremo limite meridionale costituito dall'abitato di Capraia. Di qui il confine segue la strada carrozzabile per Limite fino a questo paese, passando per Osteria Morona, Castellina, La Pieve.

Dal limite lungo la carreggiabile si passa da S. Martino, «Il Colle» (quota 84), Carboncino, incontrando in quota 87 e nei pressi del cimitero, la carrozzabile che proviene da Collegonzi. Lungo quest'ultima passando per «Le Piagge» (quota 82) si giunge sotto Villa degli Inglesi e s'incontra la carreggiabile che attraverso il rio d'Ansano immette nella carrozzabile che conduce a S. Ansano. Si prende quindi questa rotabile e passando per Casa Fabbrica, Casa Lucardi, sotto Villa Martelli, si giunge all'altra carrozzabile che porta a Vinci. Percorrendo quindi la carreggiabile che passa per quota 72, per Casa Mazzantina, s'incontra il confine provinciale fra Firenze e Pistoia nei pressi di Casa Barzi.


Si segue il confine fra le due Province da Ca' Barzi a Ca' Barberoni. Di qui la carreggiabile si immette nella carrozzabile presso Casa Vannucci, e seguendo questa passando per la «Palazzina», si giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio, Podere di Casale di Sopra, «Le Croci», Petraia (quota 105) e al tabernacolo posto sul bivio di Villamagna. Seguendo la diramazione di destra, e passando sotto il Castellaccio s'attraversa Borro di Montiloni, si passa da Casa Attucci, Calcinaia, Torre di Calcinaia, Podere La Consuma, «Le Corti», Comeana e calando quindi nel torrente Ombrone. Si discende il corso del torrente giungendo al suo sbocco nel fiume Arno.

Il confine sud-est della zona è segnato dal corso dell'Arno, che seguendo la Chiusa della Gonfolina, giunge Capraia, chiudendo qui il perimetro della zona stessa.

#### Zona di produzione della Rufina

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, la confluenza del fiume S. Godenzo con un affluente di destra proveniente da Poggio S. Croce (quota 584), in prossimità della pietra miliare M. 22 posta nella via maestra S. Godenzo-Dicomano.

Si discende lungo il fiume suddetto, si passa sotto il ponte della rotabile S. Godenzo-Dicomano, si costeggia il mulino Vicolagna fino ad arrivare alla mulattiera di Frascole, che si risale fino nei pressi di Casa Cansana. Qui giunti si abbandona la mulattiera e si prende il sentiero che passando a sinistra di quota 470, incontra la mulattiera che porta a Casa del Poggio nel punto in cui sorge la croce. Dalla croce, per un ruscello si scende nel fosso della Fornace e per un altro suo affluente



si risale fino nei pressi di Casa Petrognano (quota 593), incontrando il sentiero che porterà, passando sotto «Il Casone» ed attraverso la carrozzabile che porta a Londa, nel fosso di Cornia nei pressi di quota 246. Si risale quindi il torrente e costeggiando prima il Mulino di Gorazzaio e quindi il Mulino del Piano, si sottopassa la carrozzabile di Londa e si giunge fino sotto Petroio. Qui si abbandona il fosso di Cornia e a mezzo di un sentiero ci si porta di casolare in casolare fino a «Il Palazzo» e a Vallepiano. Da Vallepiano, prendendo il ruscello sottostante si cala nel fosso di Rincine, se ne discende il corso per circa 200 metri e quindi si risale per un suo affluente di sinistra fino al cimitero di Caiano. A Caiano si prende la mulattiera che per Casa Nuova porta al «Tiglio» dove, a mezzo di un ruscelletto si arriva nel sottostante fosso di Uccione, che si discende per circa metri 250 e cioè fino alla sua confluenza con il torrente che viene giù da Castello. Si risale quest'ultimo fin sotto al Castello (quota 595) e quivi si abbandona, prendendo un piccolo fosso che si risale per la lunghezza del suo corso fino a ridiscendere nuovamente per mezzo di un altro ruscello e passando sotto Casa Scassi, nel torrente Moscio. Si percorre il letto del torrente fino a circa metri 200 dall'abitato di Londa e quindi si abbandona per seguire un suo affluente di sinistra che si risale fino a giungere nei pressi di un casolare isolato da dove, a mezzo di un sentiero e quindi di una mulattiera, si giunge a Casa Rocca Secca. Da Casa Rocca Secca seguendo la mulattiera si passa da Sassineta, Caselle, incontrando la carreggiabile Turicchi-Rata in prossimità di quest'ultima. Si prende la suddetta carreggiabile e in direzione di Turicchi si percorrono su di essa circa metri 400 dopo i quali si abbandona prendendo il sentiero che ci porta giù nel rio Querceto. Si discende il rio fino ad incontrare il confine comunale fra i Comuni di Rufina e Londa. Si segue il suddetto confine e passando vicino all'Oratorio di Rugiano si arriva fin sopra a Casa Monte, dove si abbandona per scendere normalmente nel sottostante rio Casini.

Si segue il torrente fino ad incontrare la mulattiera proveniente dall'Oratorio di Rugiano che ci porta a Castiglioni. Da Castiglioni, sempre lungo la carrozzabile passando da Petrognano, Fonte Doccia, Villa Baldini, Pinzano, Pomino, Fattoria del Palagio, Casa Querce Grossa (quota 615), Vallilunga, Tosina, si giunge fino a circa metri 200 da Borselli, dove si prende la mulattiera che porta a Casa Valle e girando attorno a Poggio Boscone, si entra nella strada maestra della Consuma nei pressi di quota 587.

Si prosegue fino a Diacceto sulla via maestra e quivi giunti si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Villa Pozzo ci porta a Pelago. Qui, anziché entrare nell'abitato, vi si gira sopra prendendo la carreggiabile che attraverso il torrente Vicano di Pelago passa per Podere Ceti e ci porta nella carrozzabile proveniente da Pelago.

Di qui costeggiando a nord l'abitato di Pelago, e scendendo il corso del torrente Vicano di Pelago, si incontra la strada maestra Rignano-Pontassieve. Seguendo questa strada, si incontra Casa Podere Arno (quota 130), arrivando alle Fabbriche di cemento, dove si abbandona la provinciale che per Dicomano-S. Godenzo porta a Forlì, ai Frati, passa sul Ponte Vecchio sopra la Sieve e girando a nord dell'abitato di Pontassieve rientra nella via maestra che porta a Firenze nei pressi di un cimitero (località «Il Gobbo»). Si prosegue sulla medesima strada fino ad arrivare al sottopassaggio con la strada ferrata. Quivi giunti, si abbandona la via maestra, e si segue la linea ferroviaria, fino all'incrocio del Borro delle Sieci (quota 80), nei pressi dell'abitato omonimo, e risalendo il corso d'acqua per Torricella, Fornace, Molino Laura (quota 81) si giunge a Mulino del Piano ed alla sua confluenza con il fosso di Rimaggio. Si risale quest'ultimo e passando per Casa Montebello (quota 155), punto in cui si sottopassa la carrozzabile Mulino del Piano-Doccia, girando ad ovest di Strombaccia e di Paroga, si giunge alla sua confluenza con un suo affluente di destra. Si risale lungo quest'ultimo e sottopassando la carrozzabile Fornello-Mulino del Piano si giunge, nei pressi di Sortigallo, ad incontrare la mulattiera che conduce a Pietrimaggio (quota 506). Di qui si prosegue sino ad incontrare la carrozzabile che proviene da Galiga, sotto quota 534. Si segue per breve tratto quest'ultima (circa metri 400) e giunti a quota 520 si abbandona per seguire la mulattiera che passa per le Casacce (quota 435), «La Sturaia» (quota 339), dopo circa metri 100 dalla quale si prende il sentiero che scende a un affluente del torrente Argomena. Si giunge quindi in quest'ultimo torrente e lo si risale fino ad un mulino ove si prende il corso di un suo affluente che porta fino a Casa Giardino. Qui si prende la carreggiabile che porta ad Acone e la si abbandona circa 200 metri sotto il cimitero omonimo per prendere la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Morra (quota 470), e dopo poco, anziché seguire per Casa Brucoli, si prende il sentiero che cambiandosi presto in mulattiera porta giù nel torrente Uscioli. A mezzo di un piccolo ruscello si risale a Barberino dove prendendo la mulattiera si intersica in quota 597 il confine comunale fra Dicomano e Rufina. Si risale il suddetto confine per proseguire

poco oltre sul confine comunale fra Vicchio e Dicomano sul quale si giunge ad incontrare la carrozzabile che da Dicomano porta a S. Martino a Scopeto (quota 340). Si segue quindi la carrozzabile in direzione di Dicomano, giungendo al fiume Sieve in corrispondenza del traghetto. Si attraversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio che si segue fino al ponte del Fosso Cantalupo (quota 160). Qui si prende a risalire il sunnominato fosso e passando sotto a Vigna alla Corte, quota 301, Casolare di quota 291, si giunge sotto Orticaia e ad un suo affluente di sinistra che si risale fino ad incontrare la mulattiera che da Frusinaia porta a «La Villa». Si segue la suddetta mulattiera e giunti a metri 100 da Casa il Lago si prende il sentiero che passando vicino all'Oratorio di quota 442 ci porta fin su Poggio Santa Croce (quota 584) dal quale si scende giù per il sottostante torrente nel fiume S. Godenzo nel punto d'inizio della descrizione dei confini di questa zona.

#### Zona di produzione dei Colli Fiorentini

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, l'incontro dei tre Comuni di Carmignano, Signa e Lastra a Signa sulla sinistra dell'Arno in prossimità della stazione ferroviaria di Carmignano. Di qui si prende la via Pisana fino al ponte Macinaia, seguendo quindi la carrozzabile che passa per le Corti, Granchio, Bellosguardo (quota 180), dove prendendo la carreggiabile si passa sotto Poggio Fantoni e si giunge a Villa d'Avanzo. Si segue quindi la carrozzabile che passando dai Macelli, Lastra a Signa, Santa Maria a Castagnolo, Fornaci, S. Ilario, Villa Tassinari entra nel borro Vallimonte che si segue fino al suo sbocco nel torrente Vingone.


Si risale quest'ultimo passando da Ponte Riccardi, Ponte del Moretto, Casa Pastacardi, Casa Laschina, «La Mantellina», Casa Vingone, giungendo a Ponte Vingone (quota 56) dove si prende la via maestra che per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra il fiume Greve. Si risale il corso del medesimo passando da Ponte all'Asse (quota 54), «La Gora», e giunti alla sua confluenza col torrente Ema, si abbandona per quest'ultimo arrivando alla sua confluenza col torrente di Certosa nei pressi di Galluzzo. Sempre lungo il torrente Ema si prosegue incontrando Ponte Nuovo (quota 63) Ponte a Tozzi e «Le Cascine del Riccio» (quota 70), Ponte Rosso (quota 79) e giungendo a Ponte Ema (quota 78). Qui si abbandona il torrente e dopo aver seguito per circa m. 500 la strada che conduce a Grassina, si prende la carrozzabile che passa per Bagno a Ripoli (quota 77), Villa Giovannoni, Quarto (quota 86), «l'Olmino» (quota 113), Villa Brogi, Rimaggio, Villa Gerini (quota 105), Badia e Candeli (quota 89). Da questo punto il confine segue breve tratto quello amministrativo fra i Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, fino a incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze. Corre lungo di essa fino all'incrocio col torrente Mensola (quota 59). Si risale il corso del torrente Mensola fino ad arrivare a Ponte a Mensola, dove si prende la strada maestra che porta a Firenze fino ad arrivare a Coverciano. Qui si abbandona per seguire il confine comunale fra i Comuni di Firenze e di Fiesole, che passando a monte di «Maiano di Sotto» a valle del «Giardino» (quota 117), e da S. Domenico, scende giù nel torrente Mugnone.

Si risale il corso del torrente fino a giungere a Ponte alla Badia, si entra nella via Faentina, sempre lungo la quale si passa da Pian di Mugnone, «Le Caldine», la «Querciola», Bottega dell'Olmo, fino a giungere a quota 503 all'incontro cioè con la carrozzabile proveniente da Brivigliano e con l'altra che porta a Mulin del Piano e a Santa Brigida. Si prende quest'ultima passando da Casa Alberaccio (quota 546), Colonne, Massetto, Roncolino, «Le Lucole», Santa Brigida, Doccio, Villa Neri a Fornello, dopo il quale si prosegue ancora per circa metri 600 per poi abbandonare la carrozzabile e seguire, più a monte, prima la carreggiabile, e poi la mulattiera che passa per Sportigallo, Pietrimaggio (quota 506).

Da questo punto il confine s'identifica con quello della zona della Rufina, già descritto, fino nella prossimità di Pelago.

Seguendo la carrozzabile proveniente da Pelago, si passa da Paterno (quota 393) e si arriva a Ponte Pagiano, dove si discende per il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto d'incontro con un affluente di sinistra che viene risalito, fino ad arrivare nuovamente alla carrozzabile di Pelago. Su di essa, passando per la Fattoria di Pitiana, si giunge a Donnini, dove si prende la carrozzabile che porta a Reggello e sempre lungo la stessa si passa per Pitiana, Villa Albero, Mulin dell'Albero, Casa Riva, S. Donato, Mulino della Romola, Villa Graffi, Pietrapiana e Caselli. Qui giunti ci si porta sopra la strada seguendo la mulattiera, fino ad incontrare il primo affluente di destra del borro Rota, lungo il quale si scenderà nella carreggiabile che ci porta a Reggello.

Da Reggello, seguendo la carrozzabile posta a sinistra del borro Cascese e passando presso Camprena si arriva a quota 342 nei pressi di Tallini, dove riprende la carrozzabile che porta a Pian di Scò. Si



segue quest'ultima attraversando il borro Rifontolano fino ad incontrare il confine provinciale fra Firenze ed Arezzo a quota 340.

Si segue quindi il suddetto confine sino a Vaggio; di qui si prosegue sulla strada carrozzabile proveniente da Figline Val d'Arno per circa metri 250 (quota 174), e quindi si prende la carrozzabile che porta ad Ostina. Da Ostina si scende nel sottostante torrente Rediluco e si risale lungo la carreggiabile che porta a Sant'Andrea a Cascia. Giunti nei pressi del podere Renzi, si abbandona la carreggiabile e passando sotto quota 267 si arriva alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Sant'Andrea, giungendo fin quasi a quest'ultimo (quota 300). Quivi a mezzo di un sentiero, si cala nel borro Soccini, e lo si discende fino ad arrivare alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Cancelli, lungo la quale si giunge fino a Castellina Vecchia. Si lascia Castellina Vecchia, si discende nel fosso della Torna per quindi risalire immediatamente, nella carreggiabile che per Fondoli e quindi per una strada podereale ci porta nella carrozzabile che da Cancelli conduce a Rignano. Si segue questa ultima girando attorno a Casa Costa (quota 267) e passando per quota 201, quota 155, Casa Leone, Palazzetto, si arriva fino alla diramazione (quota 127) che porta a S. Donato, passando per Carraia e Vallilunga. Si segue quest'ultima fin sotto il Roncicatoio, quivi la si abbandona per risalire al medesimo e quindi ridiscendere nella carreggiabile che passando sotto a quota 226, giunge alla carrozzabile che unisce le frazioni di Leccio e Sanmezzano a S. Ellero. Si prende quest'ultima e passando presso quota 125, Casino, Podere Marnia e mantenendosi paralleli al corso del torrente Marnia si giunge ad incontrare (quota 110) la via maestra che da Rignano per Pontassieve porta a Firenze.

Si segue la suddetta strada e mantenendosi spesso in vicinanza della riva destra dell'Arno, si passa da S. Ellero e dalla sua stazione ferroviaria, da Casa Buonriposo, Canicuccioli, Casellina e s'attraversa l'Arno in corrispondenza del Mulino Massolina. Qui si prende la carrozzabile che passando sul ponticello di quota 123 giunge alla fattoria Casolari dove, seguendo una strada campestre e quindi un sentiero, si passa girando sotto «La Torre», dai casolari di quota 180 giunge ad una carreggiabile che ci porta a Cogranuzzo (quota 231) e Casa Colle (quota 251). Da Casa Colle lungo una strada campestre che poi si cambia in sentiero, si scende giù nel fosso di Pagnano per risalire immediatamente con una strada campestre a Casa Riciosani (quota 196) e proseguire, passando da casa di quota 261, e a valle della Fattoria di Pagnano e di Bombone, per Case Fantoni (quota 264), case di quota 240, arrivando così fino a «Sezzano di Sopra» e alla carrozzabile che porta a Rignano. Da questo punto si scende nel sottostante fosso per risalire poco dopo lungo un suo piccolo affluente di destra ed arrivando così fino alla strada campestre che porta al casolare di quota 239 e quindi nel sottostante fosso, il cui corso si discende fino alla sua prima confluenza per risalire per l'altro affluente, fino ad incontrare la strada podereale che passando dalla casa di quota 240 (metri 500 circa a valle di Santa Maria), giunge a casa Verzazano e a casa quota 207. Si discende poi nel fosso della Molliaia e si risale sempre lungo la strada campestre a Casa Albiera, Corsignano, casa di quota 225, s'intersica la carrozzabile che dalla Chiocciola porta a Rignano, si passa per Casa l'Olmo, si giunge così all'Oratorio posto sulla carrozzabile, diramazione della sunnominata.

Si risale lungo questa strada fino ad arrivare sotto le Case di Poggio Francoli; qui si abbandona per prendere la carreggiabile che scende nel fosso delle Formiche e quindi cambiatasi in carrozzabile prosegue passando sotto Case le Lame (quota 191) fino a Rimaggio (quota 177), dove si abbandona per risalire il corso del fosso del Massone per circa metri 500, prendendo quindi la mulattiera che passa dal cimitero di Olmeto. Al cimitero suddetto si lascia la mulattiera e si scende nel rio dei Bagnani lungo un affluente del medesimo, e dopo averne disceso il corso per un 200 metri per mezzo di una strada campestre passando da «La Colombaia», si arriva a S. Lorenzo a Cappiano, da cui si discende lungo il fosso di Cappiano fino alla confluenza col fosso dell'Entrata. Si risale quest'ultimo fino a giungere alla carrozzabile proveniente dalla Villa Entrata, e si segue la medesima passando da «La Spagna» (quota 269), La Taverna, Casa Torricella, Fattoria di Loppiano, incontrando la carrozzabile che viene giù da Brollo e da S. Pietro al terreno nei pressi di S. Vito. Si risale quest'ultimo passando dal cimitero di S. Vito, e arrivando al borro di Rimaggio, che si segue per circa metri 300, dove prendendo la mulattiera e quindi la strada campestre, si passa per Casa Bonallo (quota 324), Casa Bonaluzzo, incontrando quindi un affluente di borro di Rimaggio nei pressi di un mulino, ed arrivando alla carrozzabile che da Brollo conduce a Figline Val d'Arno. Si segue questa carrozzabile passando da Casa Borre, Casa Bellosguardo, Casa Puccetto e prendendo quindi la strada campestre che porta a Casa il Bagno e al borro di S. Biagio. Qui giunti si risale per un affluente di quest'ultimo e dopo circa metri 500 si prende la camperoccia che passa da Casa Cavalupi, Villa Pescialunga e incontra la carrozzabile che viene giù da

S. Martino. Si abbandona la strada e si scende lungo un suo affluente nel borro delle Granchie per risalire immediatamente dall'altra sponda lungo una costa e ridiscendere per un fosso nel borro di S. Anna. Si risale il torrente e sotto Villa Norcenni lo si abbandona per risalire alla medesima. Da questa Villa lungo la carrozzabile si attraversa il borro di Ponte Rosso e si giunge ad un casolare isolato, dove lasciata la strada si scende nel sottostante fosso e si risale a Casa Golfonaia. Da Casa Golfonaia lungo la carrozzabile che passa sotto quota 270 si arriva a Pavelli (quota 274). Questa strada è recente e sulla carta topografica non figura; corrisponde però pressapoco alla mulattiera ivi segnata. Da Pavelli dopo circa 100 metri percorsi sulla carrozzabile che porta a Ponte agli Stolli, si prende la camperoccia e quindi il sentiero che porta a Mulino Mugnaione ed al borro Cesto che viene risalito passando per Molino Varichieri fino al Ponte agli Stolli. Si prosegue per il borro del Valico fino ad abbandonarlo per risalire il corso di un suo affluente che ci porta alla Fattoria di S. Leo e di qui lungo la carrozzabile, si arriva a Celle.

Da Celle percorrendo la carreggiabile, si passa da Casa Moca, si giunge nel borro di Buco Querceto e lo si discende fin sotto le Case allo Stecchi ove s'incontra con borro delle Scale. Si risale quest'ultimo, e prendendo poi un suo affluente di sinistra si giunge a Santa Lucia (quota 505), e proseguendo per la mulattiera si arriva a Casa Carpignano (quota 521) da dove si cala per il sottostante ruscello nel borro di S. Biagio discendendone il corso fin sotto Casa il Vento (quota 434), alla quale si risale abbandonando il torrente, da Cafagio seguendo la mulattiera prosegue fino ad arrivare ad un fosso che si discende fino alla sua confluenza con un altro ruscello che si risale incontrando la mulattiera sotto Casa Querceto. Si prende questa mulattiera che cambiandosi in camperoccia passa da Casa Pian di Abeto e incontra la carrozzabile che proviene da Brollo. Si segue quest'ultima passando per l'Oratorio sotto Casa Masetto, e poco dopo la fonte sotto Poggio alla Croce, si trova il punto d'incontro dei confini amministrativi fra i tre Comuni di Incisa Valdarno, Figline Valdarno e Greve. Da questo punto il confine della zona coincide con quello già descritto del Chianti Classico (fiorentino), fino ad incontrare il confine della Provincia di Siena (in Comune di Barberino), in corrispondenza del torrente Drove.

Di qui, dopo aver per breve tratto seguito il confine provinciale, lo si abbandona sotto Ponzano, per risalire lungo un fosso fino a Ponzano (quota 302), e quindi lungo la carreggiabile si passa da «Le Cave», entrando nella via maestra Firenze-Siena in prossimità di un cimitero. Si segue la medesima passando per Pian di Ponzano, «La Prataccia», quota 312, Monte Petri, e giungendo alla diramazione che porta a Pastine (quota 333), a circa metri 500 da Barberino d'Elsa. Qui lungo un fosso che passa sotto Casa Santa Lucia, si giunge sotto Casa Scheto ad incontrare il borro Agliena, e lungo quest'ultimo si prosegue passando a nord di Santa Maria a Bagnano, e giungendo alla confluenza con «Il Rio». Si risale «Il Rio» per circa metri 200, fino cioè ad incontrare la carrozzabile che conduce a Nebbiano e a Marcialla e si discende la medesima fino ad incontrare la carreggiabile che passando per il «Sodo», Montigliano (quota 174), Strada (quota 196), incontra la carrozzabile sotto S. Lazzaro. Lungo la medesima e passando per il cimitero di S. Lazzaro, «Il Pozzo», Betto, Rogai (quota 242), Fiano, Villa Palchetto, S. Donato, Podere della Chiesa (quota 370), Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, «Il Quercione», Casanova (quota 236), «Le Fornacette», si giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebiana, Podere del Ponte, si giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, la si abbandona, per ridiscendere nel torrente e seguire così il confine amministrativo fra i Comuni di Montelupo e Montespertoli, per quello tra i Comuni di Montelupo e Lastra a Signa, indi il corso del torrente Pesa fino all'abitato di Montelupo.

Da Montelupo, il confine della zona è segnato dalla riva sinistra dell'Arno fino al punto di partenza della descrizione della zona.

#### Zona di produzione dei Colli Senesi

Questa zona viene distinta in tre comprensori i cui confini sono i seguenti:

a) Colline Senesi - Partendo dal punto in cui la strada da Certaldo a S. Gimignano (a circa 1 km da Certaldo) incontra il confine comunale, il limite di questo comprensorio segue il confine comunale di S. Gimignano fino al punto- presso la località Castel S. Gimignano - in cui incontra il confine comunale di Colle d'Elsa.

Da qui il limite della zona segue il confine di quest'ultimo comune fino al punto (a circa 1 km dalla località di Mulino d'Elsa) in



cui il confine comunale incontra la strada, che da Colle d'Elsa conduce alla colonna di Montarrenti. Il limite di zona segue ora tale strada fino all'incontro del confine comunale di Sovicille; da qui segue il confine di quest'ultimo comune fino alla località Monte Acuto; segue ora la strada vicinale che conduce alla Fattoria di Torri e da qui la comunale fino alla frazione di Rosia; da qui segue la strada vicinale che conduce alla fattoria di Ampugnano, poi quella, prima vicinale e poi comunale, per Carpineto e Barontoli, fino ad incontrare il confine comunale di Siena. Segue ora questo confine per breve tratto fino alla località Montecchio; segue poi la strada vicinale per Costalpino, ove attraversa la strada comunale Siena-Ginestreto e prosegue lungo la strada vicinale di Doglia fino all'incontro della statale Siena-Roma, che segue per brevissimo tratto.

Prosegue poi per la strada vicinale di Bucciano; quindi, lungo un piccolo fosso, raggiunge la strada comunale Certosa-Renaccio. Con una linea retta virtuale in breve tratto attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale arrivando fino alla località di Val di Pugna. Sempre con una linea virtuale, passa prima da Villa Colombaio, poi da S. Regina ed infine a Pieve a Bozzone. Segue ora la strada che dalla località Due Ponti, conduce a Monteaperti fino ad incontrare prima di quest'ultima località, il confine comunale di Castelnuovo Berardenga. Segue ora il confine di questo comune prima procedendo a sud fino a Taverne d'Arbia, poi ad est e a nord-ovest fino a incontrare il confine della provincia a Monte Largo. Segue detto confine fino all'incrocio del borro Ambrella della Vena presso «Le Pancole».

Da questo punto il confine della zona s'identifica con quello del Chianti classico fino ad incontrare il confine fra la Provincia di Firenze e di Siena in corrispondenza della strada che da S. Giorgio porta a Barberino Val d'Elsa. Di qui continua lungo il confine provinciale fino al punto di partenza della zona presso Certaldo.

b) Colline di Montalcino - Il limite di questo comprensorio è costituito dai confini comunali dei due Comuni contermini di Montalcino e di Murlo.

c) Colline di Montepulciano - Questo comprensorio partendo dal punto, nel Pian di Sentino, in cui il confine comunale di Sinalunga attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale Rapolano-Sinalunga, il limite di zona segue il confine comunale di Sinalunga fino presso il podere S. Biagio; di qui segue il confine comunale di Torrita di Siena fino alla località Poderaccio, e poi il confine di Pienza fino alla località Cacchini. Da questo punto procede fino a Pienza lungo la strada Castelmuzio-Pienza; dopo Pienza, continua lungo la strada Pienza-Montepulciano, fino al punto in cui questa incontra il confine comunale di Montepulciano. Segue allora questo confine comunale fino alla località «la Villona». Di qui con una linea virtuale, giunge fino alla località «il Bagno» nel Comune di Chianciano. Segue ora la strada Chianciano-Chiusi, fino all'incontro, presso il podere S. Giusto, col confine comunale di Chiusi. Segue poi questo confine fino alla località Palazzo Tosoni; di qui con una linea virtuale raggiunge la località Melegnano e con altra linea la strada Chiusi città-Chiusi stazione, a circa un chilometro dalla città, al bivio di una strada vicinale. Da qui procede lungo la strada fino a Chiusi città, poi con una linea virtuale raggiunge la vicina strada Dolciano-Chiusi, che segue per breve tratto. Poi procede lungo la strada vicinale che passa per la località «Francaville» e «il Boncio» fino ad incontrare il confine comunale di Chianciano, che segue fino all'incontro del confine comunale di Montepulciano; segue poi questo fino all'incontro della linea ferroviaria Siena-Chiusi.

Da questo punto il limite di zona segue ininterrottamente la linea ferroviaria Siena-Chiusi, fino al punto indicato in principio della descrizione.

Zona di produzione dei Colli Aretini.

La bassa valle dell'Arno, e quella del suo affluente «Ambra», divide questa zona in tre comprensori, rispettivamente: quello di destra Arno, sinistra Arno-sinistra Ambra, sinistra Arno-destra Ambra.

Di ciascuno d'essi si dà la descrizione dei confini:

Comprensorio destra Arno - Si parte da un punto corrispondente al confine della Provincia di Arezzo con quella di Firenze in località «Ponte del Matassino» sulla strada Figline Valdarno-Piandiscò, e seguendo la strada denominata degli «Orbini», si raggiunge la fattoria di Renacci. In località Santa Maria il confine piega decisamente a nord-est, s'inoltra nella stretta vallatella delle «Cave» lungo l'omonima strada e raggiunge l'abitato della «Penna» in Comune di Terranova Bracciolini. Da tale località il confine segue la via campestre che porta a Montelungo e di poi lungo la via comunale della «Cicogna», «Sergine» e «Viterata», raggiunge l'abitato di Laterina capoluogo dell'omonimo comune. Si segue ancora la strada per «Castiglion Fibocchi» sino al pa-

ese, poi lungo la strada di Meliciano si raggiunge la Badia di Capolona e il Castelluccio.

Dal Castelluccio si giunge a Giovi paese; da questo lungo la sponda destra del fiume Arno si arriva sino alla fattoria «La Nussa». Qui si attraversa l'Arno al Ponte Caliano, e si scende per Marcena, seguendo la base delle colline sino al Ponte alla Chiassa. Dal Ponte alla Chiassa il confine passa lungo le prime pendici collinari alla quota di m. 300, toccando Tregozzano, Antria, S. Polo, Staggiano, Bagnoro, S. Marco, fino a incontrare la ferrovia Arezzo-Roma alla località «Olmo» e di là segue la strada nazionale romana fino a Rigutino. Qui termina verso sud il primo comprensorio ed infatti il confine da questo punto volge verso nord-est s'inoltra lungo il crinale del Monte Lignano, lo ciruisce alla quota di livello 600 e raggiunge S. Cosimo. Sulle colline che stanno ad est di Arezzo si raggiunge Saccione, poi, lungo la linea ferroviaria per Sansepolcro, Gragnone, Bossi e Querceto, dalla cui località volgendo verso nord si arriva a S. Firenze, frazione del Comune di Arezzo. Da S. Firenze lungo la quota di livello 450-500 ed attraverso Peneto, Staggiano e Pomaio si perviene a Gello, altra piccola frazione del Comune di Arezzo. Si continua ancora verso nord, si tocca Capriano e il Chiavaretto per raggiungere il Molino del Buco, alla quota di livello 353. Fatto un angolo acuto, il confine piega decisamente verso sud-ovest, gira attorno a Montegiovi, raggiunge la via di Subbiano e per essa perviene a Ponte Caliano. Non più strade o fiumi limitano ora il confine del comprensorio, ma quote di livello varianti da 400 ai 450 metri. Lungo le colline di Capolona prima, fino a Casa Vecchia, poi, per Pieve S. Giovanni e attorno al Poggio Macchione, si arriva in prossimità di Gello Biscardo in Comune di Castiglion Fibocchi.

Da Gello Biscardo, sempre lungo la curva di livello 450, si raggiunge il «Molinaccio», si ridiscende a Case Corsucci per pervenire al Poggio di Sarno sino a sud di Faeto in Comune di Loro Ciuffenna. Adesso il confine si incunea nella valle del «Ciuffenna» fino a Poggio di Loro, ridiscende per circoscrivere il Monte Coccollo alla quota di 550 metri, raggiunge Querceto, Caspi e Mandri e di poi per Quercioli, Puliciano e Villa Mora, perviene al limite estremo del confine della Provincia di Arezzo con quella di Firenze. Girando a nord-est seguendo il confine della provincia si raggiunge il punto di partenza alla località «Ponte del Matassino».

Comprensorio sinistra Arno-sinistra Ambra. - Si parte dalla località «Pettini» e lungo la ferrovia Arezzo-Roma si raggiunge Bucine capoluogo dell'omonimo comune. Da tale punto il confine entra decisamente nella valle dell'Ambra, in un primo tempo non seguendo alcuna strada ma raggiungendola ben presto a Panzano. Lungo la via senese per Cennina, Duddova, S. Marino e Pietraviva si perviene al punto corrispondente al confine della Provincia di Arezzo con Siena alla località «Ciglio». Fatto un angolo acuto rivolto a nord, il confine del comprensorio si identifica nel confine del territorio provinciale fino a raggiungere la Casa Lavatoio. Di qui, seguendo dapprima un torrentello, poco dopo quota 360, incontra la strada di Monastero, e la segue scendendo fin presso Casa Santa Lucia a quota 268. Con un deviatore del confine verso sud-ovest, per il «Casalone», risale il borro Frati fino ad incontrare la strada Cavriglia-Montevarchi per poi discendere lungo il borro Quercio alla località «Pettini» da cui siamo partiti.

Comprensorio sinistra Arno-destra Ambra - Dalla Villa Migliarina a nord di Bucine, presa come punto di partenza del terzo comprensorio, si segue la strada nazionale Valdarnese che per Malafasca, Caggiolo e Ponticino conduce in prossimità del Ponte del Palazzone. Si abbandona la via nazionale per inoltrarsi, lungo le strade campestre, alle pendici di Montalfiore e di S. Martino in Poggio fino a raggiungere la via consorziale che da Viciomaggio conduce a Civitella in Val di Chiana, si segue tale via fino a Civitella, ed oltre; e si incontra il bivio della strada per Monte S. Savino e lo si supera; si tocca Verniana e si incontra la strada di Gargonza per Palazzolo e di poi lungo la via senese, si perviene al confine della Provincia di Siena che si segue fino sotto Monte Longo.

Si abbandona nuovamente il confine della provincia per inoltrarsi nella Val d'Ambra, dove il confine del comprensorio, non ben delimitato da strade, fiumi od altro, ma dagli stessi confini delle proprietà, perviene alla strada senese in prossimità dell'abitato di Sogna. Si segue tale strada per 3 chilometri circa e a Casa Caroni la si abbandona. Il confine ora non ha limiti bene precisati sulla carta, ma in effetti esso segue le sinuosità delle curve di livello, esclude la parte pianeggiante della valle, si fissa ai confini delle proprietà private, ed attraversato Capannole, Castiglione Alberti, Ca' Stracca, Pianacci, raggiunge nuovamente il punto di partenza alla Villa di Migliarina.

Zona di produzione delle Colline Pisane



L'estremo est del confine della zona delle Colline Pisane, è rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio della strada della Val d'Era con la strada denominata «Via delle Saline», presso il km 21, situato nel Comune di Terricciola.

La linea di confine prosegue verso nord, segnata dal torrente Sterza, fino alla sua confluenza col fiume Era. Corre poi lungo questo fiume fino a nord di Capannoli, nel punto cioè dove si diparte la carrareccia che passando per Case Roglio, conduce a Montacchita. Poi la delimitazione del percorso del confine è rappresentata dal botto del Marchesato e dalla strada che conduce a Camugliano e a Casa Terrabianca estremo confine nord, e si trova al crocicchio che la strada Ponsacco-Lari fa con la Fossa Nuova e trovasi nel Comune di Lari, presso la località denominata «Il Poggino». Ora il confine è delimitato dalla strada Ponsacco-Perignano fino al punto in cui la strada s'incrocia con quella Lavaiano-Crespina. Prosegue in direzione sud per la strada Lavaiano-Crespina fino all'incrocio con la strada che conduce alla località denominata «Ceppaiano» e da qui a casa Piccioli, Villa d'Achiardi, fino all'incontro con il rio Tavola. La linea di confine prosegue verso ovest, seguendo il rio Tavola e giunta all'incontro con la strada che conduce a Collesalvetti e la lascia per proseguire per questa fino all'incontro con la via Aurelia.

È questo l'estremo confine ovest ed il punto è precisato dal casello ferroviario, che si trova all'incrocio della via Aurelia con la ferrovia ed il torrente Tora ad un chilometro e mezzo circa dalla stazione di Collesalvetti, in Comune di Fauglia.

Segue per la via Aurelia fino alla località denominata «Torretta Vecchia» e da qui il confine è delimitato dalla via «Piano della Tora», che passa per la frazione di Acciaiuolo, in Comune di Fauglia, fino presso la località denominata «Casetta». Da questa località, che rappresenta il limite dei Comuni di Fauglia, Crespina e Lorenzana, il confine percorre per la località denominata il «Podere Nuovo», Casa al Fico, proseguendo poi per il rio Galiano. Poi la delimitazione prosegue per la strada che conduce alla località denominata «Casa Capoluogo» e da qui passa per il Poggio alle Talpe, seguendo la linea di confine del comune; segue il torrente Forra fino presso la località denominata «Ville Pisane», passa a valle di Monte Alto, Poggio alla Nebbia, Poggio Biancanelle, Poggio Prunicci.

La delimitazione prosegue a valle di Poggio Roccacce, Poggio Canfore, Poggio Sughera e segue per un tratto il torrente delle Donne fino presso il Molino delle Gusciane, rappresentando questo punto l'estremo confine sud in Comune di Chianni.

Poi il confine è delimitato dal torrente Sterza e si ricongiunge all'estremo est da cui s'è iniziata la descrizione della zona.

Decreto ministeriale 8 settembre 1997

Zona di produzione di Montespertoli

Il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per casa Pini (quota 369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio.

Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il molino Baron del Nero, molino La Barbara, molino dell'Albero, molino Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto podere Barucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, si volge a ovest seguendo il confine comunale.

Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 a Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C.Paolo, C.Arzillo, Ortimino, Soderà, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale.

Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano-Lucardo a quota 369.

Zona di produzione delle «Terre di Vinci»

Iniziamo la individuazione territoriale dal territorio ricadente nel Comune di Lamporecchio, che costituisce l'estremo limite a nord-est dell'area che andremo a circoscrivere, e percorreremo il confine del territorio che potrà fregiarsi della denominazione Chianti, con sottozona «TERRE di VINCI», in senso orario seguendo i confini indicati sul-

la cartografia allegata alla richiesta di modifica del disciplinare vino Chianti DOCG.

Partiamo quindi dall'incrocio stradale, nell'abitato di Lamporecchio, in località «Bivio Tesi» a quota 54.6 m.l.m., all'altezza dell'incrocio fra Via G. Giusti, Via Martiri del Padule e, Via Firenze, percorrendo quest'ultima, in direzione sud-ovest, dove poi assume il nome di Via Palmiro Togliatti, fino ad intersecarsi con la linea del confine amministrativo della Provincia di Firenze e Pistoia, e dei Comuni di Cerreto Guidi e Lamporecchio, che viene percorso in direzione est, fino ad incrociare Via Martello. Da qui si prosegue, in direzione est, sempre seguendo la linea del confine amministrativo fra le Province di Firenze e Pistoia, fino a incrociare il ponte sul Fosso dei Barzi, e raggiungere Casa Barzi, dove si abbandona il confine fra le due province e, si svolta, in direzione sud, nel territorio comunale di Vinci, prendendo Via Leonardo da Vinci, a quota 45.9 m.l.m.

A seguire, in direzione sud, dopo aver percorso per breve tratto Via Leonardo da Vinci, fino ad oltrepassare il bivio per Casa Ciappi, ci si immette sulla Strada provinciale Lamporecchio-Vinci S.P. n. 39, fino a raggiungere l'ulteriore bivio dove si origina Via Lamporecchiana. Una volta presa Via Lamporecchiana, sempre in direzione sud-est, la si segue fino a raggiungere l'incrocio, nell'abitato di Vinci, con Via Giovanni XXIII, a quota 67.5 m.l.m., per poi procedere, in direzione sud-est, percorrendo Via Giacomo Matteotti fino a quota 67.6 m.l.m. e, poi, passando per Villa Martelli, proseguiamo per Via Girolamo Calvi, fino a raggiungere il Torrente Streda a quota 44.7 m.l.m. Dal Torrente Streda, si procede, in direzione sud, per Via di Ripalta. Percorrendo Via di Ripalta, in direzione sud, oltrepassando Casa Valinardi II, poi il bivio per località Poggio Secco quota 86.2 m.l.m., per Casa Fabbrica, per il bivio per Casa Nuova a quota 88.1 m.l.m., svoltiamo, continuando a percorrerla, in direzione est, fino ad immettersi in Via S. Ansano, che viene seguita fino ad arrivare nella frazione omonima, all'altezza dell'incrocio con Via Pietramarina a quota 83.10 m.l.m. Si prosegue, in direzione nord, percorrendo Via Pietramarina fino a raggiungere, sulla medesima strada, quota 91.0 m.l.m., per tagliare ad est, oltrepassando il Rio D'Ansano, e raggiungere sulla viabilità il bivio che porta a Podere Fornace e, sempre in direzione sud si raggiunge il bivio per località Villa Calappiano (ex Villa Inglesi) a quota 91.30 m.l.m.. Dal bivio, si inizia a percorrere Via Collegonzi, passando prima per località Le Piagge di Sopra a quota 91.2 m.l.m., poi per località Le Piagge di Sotto a quota 96.1 m.l.m., Casa Nova a quota 98.6 m.l.m., fino ad arrivare al bivio in località La Croce, a quota 101.4 m.l.m.. Da località La Croce, in corrispondenza del bivio fra Via Collegonzi e Via Luggiano, si devia in direzione sud-est percorrendo Via Luggiano, e, dopo aver oltrepassato l'incrocio per Casa Gabina, a quota 38,1 m.l.m., dopo un breve tratto andiamo ad intersecare e superare il Rio Morticini, che segna la linea di confine fra il Comune di Vinci e Capraia e Limite.

Dall'incrocio di Via di Luggiano, con il Rio Morticini ed il confine dei territori comunali di Vinci e Capraia e Limite, sempre percorrendo la medesima Via Luggiano, si prosegue, in direzione sud-est, fino a raggiungere l'incrocio con Via Genè, in località Il Colle, a quota 83.7 m.l.m. Percorriamo, in direzione sud, Via Genè, che confluisce in Via Giuseppe Larini, e seguiamo fino al bivio, con Viale Ivo Montagni, nell'abitato di Limite. Da qui, proseguendo, sempre in direzione ovest, parallelamente e secondo il corso e la corrente del fiume Arno, percorriamo Via Limitese, fino a che essa non interseca il confine fra i Comuni di Capraia e Limite e Vinci, fino a diventare, percorrendola, Via Antonio Gramsci, ed infine raggiungere l'altezza del ponte sull'Arno Palmiro Togliatti. Dal ponte Palmiro Togliatti, si prosegue ancora parallelamente al fiume Arno, per Lungarno Cesare Battisti, percorrendo poi Via Empolese, fino all'incrocio con Via della Costituente, nella frazione di Sovigliana. All'incrocio stradale fra Via della Costituente, con Via Filippo Turati, si prosegue in direzione nord, fino all'incrocio con Via Leonardo da Vinci, che viene percorsa fino dal suo innesco, in continuità, nella Strada provinciale n. 13 Via Montalbano, ed oltrepassato il Ponte di Marcarro sul Rio della valle di Marcarro, si giunge all'altezza della attuale rotatoria, si svolta verso sinistra, sulla Strada provinciale n. 112 della Motta, dove, dopo un breve tratto, essa si va ad intersecare, con il Torrente Streda, punto che segna il confine amministrativo fra i Comuni di Vinci e Cerreto Guidi.

Dall'intersecazione fra la Strada provinciale n. 112 della Motta ed il Torrente Streda si prosegue, sempre in direzione sud-ovest, parallelamente al corso del fiume Arno, passando per Casa la Motta e, dopo aver passato Casa Giannini, si devia per Via Soldaini, passando a nord di Casa Soldaini e Fattoria Le Buche, fino a raggiungere il crocevia, fra la stessa Via Soldaini e Via Filicaia, da cui ha inizio Via XXVI Giugno, su cui si prosegue fino al suo termine, in direzione ovest, oltrepassando l'abitato di Bassa, per poi immettersi sulla Strada provinciale



n. 11, Via Pisana per Fucecchio, dove all'altezza di Casa Marconcini, a quota 24.4 m.l.m., si volta a destra verso nord per Via di Corliano. Si segue Via di Corliano, sempre in direzione nord, passando prima per località Madonnino a quota 31.00 m.l.m., per poi raggiungere il bivio per Casa Bellavista, posta a quota 103.0 m.l.m., piegando poi, in direzione ovest, fino a raggiungere ed oltrepassare il bivio per Podere Belvedere e poi il bivio per Casaccia a quota 89.7 m.l.m. Oltrepassato il bivio per Casaccia, si prosegue sulla viabilità fino a raggiungere il bivio in località casino (ex Casa Rossetti) a quota 31.0 m.l.m., per poi proseguire in direzione sud-ovest, oltrepassando il Rio di Barbugiano, su Via Barbugiana, fino a raggiungere la linea di confine che divide i territori amministrativi fra il Comune di Cerreto Guidi e Fucecchio prima di giungere in località Casa Belvedere. Da qui, si prosegue, seguendo la linea di confine fra i territori comunali di Cerreto Guidi e Fucecchio, in direzione nord, fino a raggiungere, passando per località Poggio Volpaia a quota 96.7 m.l.m., Casa Mezzacosta a quota 86.7 m.l.m., per poi piegare a sinistra, lasciando con la viabilità, il confine amministrativo fra i due comuni, nei pressi del bivio per Casa Citerrella. Seguendo la viabilità si raggiunge l'incrocio stradale a quota 71.0 m.l.m., per poi proseguire, percorrendo la viabilità presente fino a località Poggio Allegro (ex Villa Mattei), a quota 47.0 m.l.m. Da località Poggio Allegro, a quota 47.0 m.l.m., con linea obliqua in direzione nord-est, si va ad intersecare nuovamente la linea del confine amministrativo fra i territori comunali di Cerreto Guidi e Fucecchio e, seguendo il percorso, fino alla sua intersecazione ad ovest con la Strada statale n. 446, Via Francesca Sud, a quota 18.9 m.l.m.

Dall'intersezione fra il confine amministrativo dei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, all'inizio della Strada statale Francesca Sud a quota 18.9 m.l.m., la si percorre, in direzione nord, oltrepassando Casa Rugiati sul lato est, così come il borgo Maccanti-Palagina, fino all'incrocio a destra della medesima via, con Via del Lupo, a quota 18.3 m.l.m., che al suo termine prosegue con Via dei Baronti. Percorsa Via dei Baronti, fino a località Castelvecchio, si piega a destra e poi a nord, fino a incrociare il torrente Vincio a quota 21.0 m.l.m., oltrepassato il quale, si prende ancora a destra e si percorre per tutta la sua lunghezza Via sul Vincio, in direzione est, sud-est, fino al Ponte di Lazzeretto, a quota 24.2 m.l.m.

Dal Ponte di Lazzeretto, in direzione nord-ovest, si percorre Via Settembre, all'interno dell'abitato di Lazzeretto, fino a raggiungere ad uno slargo a quota 31.5 m.l.m., da cui, andando sempre, in direzione nord-ovest, si procede per Via Tozzini, che si percorre, oltrepassando località Tozzini, fino ad andare ad incrociare Via di Poggioni a quota 22.1 m.l.m., e dopo breve tratto si oltrepassa il Rio della Stella. Dal bivio, prendendo per Via dell'Acquerata, la si percorre fino al successivo incrocio, prendendo direzione nord, con la strada Vicinale di Poggioni, fino ad arrivare ad incrociare il corso del Rio Vinciarello, il quale viene percorso controcorrente fino alla ricezione del suo affluente che corre ad est di C. Acquerata, che viene a sua volta risalito, fino ad incontrare la linea di confine del territorio amministrativo fra i Comuni di Cerreto Guidi e Vinci, all'intersecazione con Via degli Olivi a quota 21.5 m.l.m., che viene percorsa fino a raggiungere il punto di intersecazione dei confini amministrativi dei territori comunali di Cerreto Guidi, Vinci e Lamporecchio, nella frazione di Cerbaia. Dal quadrivio si origina, in Comune di Lamporecchio, in direzione nord-ovest, Via della Resistenza, che viene percorsa fino al bivio con Via Cerbaia, per poi piegare a ovest, fino a raggiungere località Ponte di Feroce, a quota 19.1 m.l.m., sul Rio Bagnolo, in coincidenza della linea di confine fra i territori delle amministrazioni comunali di Lamporecchio e Larciano. Da lì in direzione nord-est si prosegue lungo il confine amministrativo fra i Comuni di Larciano e Lamporecchio, fino a raggiungere l'incrocio fra Via Lamporecchio e Via Varignano a quota 25.1 m.l.m., nelle vicinanze di località Vivaio Vecchio II a quota 25.4 m.l.m.

Dall'incrocio posto nelle immediate vicinanze di località Vivaio Vecchio II, a quota 25.4 m.l.m., si prende a destra in direzione sud-est, per Via di Varignano, percorrendola fino a raggiungere ed intersecare il torrente Fosso di Mezzo, a quota 36.6 m.l.m., per poi proseguire per Via Giuseppe Giusti, fino all'incrocio con Via Firenze e Via Martiri del Padule, a quota 54.6 m.l.m., chiudendo la delimitazione dell'area della sottozona.

#### Art. 4.

##### Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

##### 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona

e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione allo schedario vinicolo - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

##### 4.2 Densità di impianto

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro.

Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

##### 4.3 Forme di allevamento e sestini di impianto

I sestini di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone.

##### 4.4 Sistemi di potatura

I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

##### 4.5 Irrigazione di soccorso

È vietata qualsiasi pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

##### 4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro, per gli impianti con densità superiore ai 4.000 ceppi/ettaro, e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Chianti	11	10,50
Chianti Colli Aretini	9,5	11,50
Chianti Colli Fiorentini	9	11,50
Chianti Colli Senesi	9	11,50
Chianti Colline Pisane	9,5	11,50
Chianti Montalbano	9,5	11,50
Chianti Montespertoli	9,5	11,50
Chianti Rufina	9,5	11,50
Chianti Superiore	9,5	11,50
Chianti Terre di Vinci	9	11,50
Chianti Rosé	11	10,50

Per i soli impianti su cui si rivendicano le uve come atte a «Chianti» e «Chianti» Rosé con densità inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione di uva non potrà superare 9 t/ha per la denominazione «Chianti», 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il «Chianti» con menzione Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al competente organismo di controllo.

##### 4.7 Entrata in produzione



Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:

- terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;
- quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.

#### Art. 5.

##### *Norme per la vinificazione, imbottigliamento in zona delimitata, invecchiamento ed affinamento*

##### 5.1 Zona di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per i vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tali operazioni sono, altresì, consentite nell'intero territorio amministrativo delle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il riferimento alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Rufina, Montespertoli e Terre di Vinci, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti» Rosé è consentito in via esclusiva al vino prodotto e invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto nei territori delle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti» Rosé con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Le ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al precedente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento, ove previsto, in bottiglia.

L'imbottigliamento in zona delimitata, di cui ai paragrafi precedenti, conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualità, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.

A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c della legge n. 238/2016.

##### 5.2 Arricchimento

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potrà essere presa in carico, purché compatibile, come vino ad indicazione geografica tipica.

##### 5.3 Elaborazioni.

Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite. La pratica del «governo all'uso Toscano» non è autorizzata per la tipologia Rosé.

##### 5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

tipologia o sottozona	Resa uva/vino	Produzione massima hl di vino ad ettaro
Chianti	70	77
Chianti Colli Aretini	70	66,5
Chianti Colli Fiorentini	70	63
Chianti Colli Senesi	70	63
Chianti Colline Pisane	70	66,5
Chianti Montalbano	70	66,5
Chianti Rufina	70	66,5
Chianti Montespertoli	70	66,5
Chianti Superiore	70	66,5
Chianti Terre di Vinci	70	63
Chianti Rosé	70	77

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

##### 5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione Riserva se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni.

Il periodo di invecchiamento per aver diritto all'utilizzo della menzione Riserva per le tipologie di vini «Chianti», di cui all'art. 1, ad eccezione della menzione «Superiore» viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

##### 5.6 Immissione al consumo

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

tipologia o sottozona	Data (anno successivo alla vendemmia)
Chianti	1° marzo
Chianti Colli Aretini	1° marzo
Chianti Colli Fiorentini	1° giugno
Chianti Colli Senesi	1° marzo
Chianti Colline Pisane	1° marzo
Chianti Montalbano	1° marzo
Chianti Rufina	1° settembre
Chianti Montespertoli	1° giugno
Chianti Superiore	1° settembre
Chianti Terre di Vinci	1° settembre

tipologia o sottozona	Data (anno della vendemmia)
Chianti Rosé	1° dicembre

Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la Regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio di tutela, può autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.

5.7 Le partite di vino «Chianti», con o senza sottozona e vino «Chianti» con menzione «Superiore», possono essere oggetto di commercializzazione sole se provviste del relativo certificato di idoneità rilasciato dal competente organismo di controllo.



I soggetti che intendono commercializzare partite di vino nuovo ancora in fermentazione destinato alla DOCG Chianti, senza «sottozone» o «menzioni», devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso.

#### Art. 6.

##### *Caratteristiche dei vini al consumo*

6.1 I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Chianti»:

colore: rubino, vivace, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

«Chianti» con menzione Riserva:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso talvolta con profumo di mammola, che si affina nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato, frutti di bosco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Chianti con menzione Superiore:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l, espressa in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

Chianti con il riferimento alle sottozone:

colore: rubino, vivace, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, talvolta con profumo di mammola, che si affina nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Chianti sottozone con menzione Riserva:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, talvolta con profumo di mammola, che si affina nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato, frutti di bosco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, con eccezione della sottozona «Colli Senesi» che deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Chianti» Rosé:

colore: rosa tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione;

odore: di profumo delicato con intense note fruttate derivanti dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

sapore: secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella componente acida che polifenolica;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Chianti» Rosé con il riferimento alle sottozone:

colore: rosa tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione;

odore: di profumo delicato con intense note fruttate derivanti dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

sapore: secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella componente acida che polifenolica;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/litro;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

#### Art. 7.

##### *Etichettatura e presentazione*

##### 7.1 Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

##### 7.2 Menzioni facoltative

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini consimili autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è obbligatorio il «Governo all'uso Toscano».

##### 7.3 Ulteriori indicazioni

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

##### 7.4 Annata

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

##### 7.5 Vigna

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti» Superiore e «Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10 della legge n. 238/2016.

#### Art. 8.

##### *Confezionamento*

##### 8.1 Recipienti


Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbinamento.

Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 47, comma 3, della legge n. 238/2016, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

Per la tipologia vino «Chianti» Rosé è vietato l'uso del fiasco.

##### 8.2 Sistema di chiusura

Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie qualificate con la menzione «riserva» per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.



È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

#### Art. 9.

##### *Legame con l'ambiente geografico*

##### A) Informazioni sulla zona geografica

##### A.1) fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale della Regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.

Natura geologica: il Chianti nasce in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell'Appennino e fra le latitudini che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune di Cetona. L'altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell'Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali.

In particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mioceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali.

Il clima dell'area, si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima del comprensorio può essere definito da «umido» a «subumido», con deficienza idrica in estate. La piovosità media annua è di 867 mm, con un minimo di 817 mm ed un massimo di 932 mm. La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre, con 121 mm. e la minima in luglio, con 32 mm. Il mese di agosto è quello mediamente più caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C;

##### A.2) fattori umani rilevanti per il legame:

Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino «Chianti». Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio del Chianti, il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un'origine ancora più antica per la più rinomata coltura della regione.

Nel corso dei secoli, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino agli anni Settanta, che hanno visto il passaggio dalla conduzione associata «mezzadriale», a quella del cosiddetto «conto diretto». Questo passaggio epocale ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario, verso attività extragricole, come edilizia ed industria, con il conseguente abbandono delle campagne dovuto all'urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto «conto diretto», che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua con viti maritate (con sostegno vivo), in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili spesso a rittochino, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A.

Il Consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo ed imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalità di difesa e tutela per il commercio interno e dell'esportazione del vino «tipico Chianti».

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica di una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato per la prima volta il territorio di produzione del vino «tipico Chianti», costituito da sette zone di produzione.

Il vino «Chianti» ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il precedente decreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Pistoia e Siena.

Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all'attivismo dell'industria di settore, si crearono le condizioni affinché il vino «Chianti» ottenesse una enorme diffusione ed apprezzamenti, sui mercati interni ed internazionali. Il vino «Chianti», con i suoi imprenditori sempre all'avanguardia sia nel settore della produzione che della commercializzazione, per la sua qualità e, per il fatto che aveva contribuito a far conoscere l'Italia ed i prodotti italiani sui mercati di tutto il mondo, ottenne il riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G., con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.

L'incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anche per altri settori dell'agricoltura, quale potrebbe essere quello olivicolo, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini Chianti DOCG sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata, come riportati all'art. 2 del disciplinare. In particolare, il vitigno principe è il Sangiovese n. , la cui presenza potrà variare dal 60%, fino al 100%.

Per la tipologia Chianti Rosé: sangiovese da un minimo del 60%; possono concorrere alla composizione della base ampelografica fino al 100% i seguenti vitigni a bacca bianca e/o a bacca rossa autorizzati alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana:

1. Cabernet franc n.
2. Cabernet sauvignon n.
3. Canaiolo n.
4. Chardonnay b.
5. Cilieggiolo n.
6. Colorino n.
7. Malvasia bianca lunga b.
8. Merlot n.
9. Montepulciano n.
10. Pinot Grigio g.
11. Sauvignon b.
12. Syrah n.
13. Trebbiano toscano b.
14. Vermentino b.
15. Vernaccia di San Gimignano b.

le forme di allevamento, i sestri di impianto ed i sistemi di potatura:

per quanto attiene le forme di allevamento, non ci sono particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta della forma più confacente alle proprie esigenze aziendali ed organizzative, con la sola eccezione, che la forma prescelta, non vada a modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino, escludendo in assoluto, comunque, ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro.


È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l'irrigazione di soccorso.

le pratiche relative all'elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia vino Chianti DOCG di base, e Chianti con le menzioni Riserva con o senza la sottozona e Chianti con la menzione «Superiore», riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento: 2 anni per il Chianti menzione Riserva con o senza la sottozona, a decorrere dal primo gennaio successivo alla vendemmia.

Le rese in uva, per il vino «Chianti» e «Chianti Rosé» anche nelle sue articolazioni territoriali (sottozone), e vino Chianti con la menzione «Superiore» sono quelle riportate al precedente art. 4, comma 6.

Anche l'immissione al consumo, di cui all'art. 5, decorre dal primo di marzo, dell'anno successivo alla vendemmia, per la tipologia «Chianti», mentre per la tipologia «Chianti Rosé», l'immissione al



consumo può avvenire dal primo dicembre successivo alla vendemmia. Per la tipologia «Chianti», con riferimento ad alcune sottozone, quali le sottozone «Montespertoli» e «Colli Fiorentini» dal primo giugno, mentre per il Chianti «Rufina», e Chianti con menzione «Superiore», dal primo settembre.

B) informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOCG «Chianti» e «Chianti» Rosé può rivendicare le sottozone. Il vino «Chianti» DOCG può rivendicare disgiuntamente menzioni quali «Superiore» e «Riserva» che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche peculiari, descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano un giusto grado di acidità, il colore è rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento per la tipologia rosso, mentre la tipologia Rosé, si presenta di una intensità rosata tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione. L'odore per la tipologia rossa si presenta intenso, talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase dell'invecchiamento, mentre per la tipologia Rosé si presenta di profumo delicato con intense note fruttate.

Il sapore, per la tipologia rossa, si presenta secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che è stato sottoposto alla pratica del «Governo all'uso Toscano» presenta vivezza e rotondità.

Per la tipologia «Chianti» Rosé, sapore secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella componente acida che polifenolica

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L'orografia collinare della zona di produzione ove sono realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione dei vini della Denominazione «Chianti», l'ubicazione e l'orientamento degli stessi vigneti, la base ampelografica che può essere articolata in più composizioni, la tipologia di terreno e clima, contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla produzione vinicola della zona delimitata al precedente art. 3, per una produzione vitivinicola, di qualità eccelsa.

Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all'ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino «Chianti».

La dimensione dell'area, come detto nella descrizione geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argilloso con presenza di scheletro, a quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, fino ai terreni che necessitano sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.

Il clima dell'areale di produzione, come detto, presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosità, ma è nei mesi di luglio ed agosto, che si presenta più significativo. La combinazione della scarsità di pioggia in estate, con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce ad ottenere un'uva particolarmente adatta a produrre un vino Chianti DOCG con caratteristiche qualitative elevate.

È grazie alla combinazione dell'ambiente (suolo + clima) in cui sono realizzati i vigneti, con l'aggiunta dei fattori umani, incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere un prodotto, il quale, pur nelle sue articolazioni e specificità, rappresenta un vino unico al mondo.

Il termine Chianti rappresenta, assieme alle tradizioni culturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un sistema socioeconomico più complesso.

Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l'avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima polare, dove il vino è l'essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite del grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del

contado, anche vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin cotto.

Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di «pampani», «tralci» ed «uve», che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo.

I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. È naturale, dunque, che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse cura del mondo della politica. Ma, il vino segnò anche l'allegria, il fasto, il desiderio di ebbrezza e di smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia.

Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni significa «battito di ali» o «clamore e suoni di corni» oppure è più semplicemente l'estensione topografica della parola etrusca «Clante», nome personale, frequente nell'onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo. Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l'uso in un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli. Dall'atto di donazione si passa, con un salto di molti secoli, ai documenti dell'archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima volta, il termine «Chianti» per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della parola «Chianti», riferita al vino, sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del Quattrocento o dei primi anni del Cinquecento. Tuttavia, nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche della parola, la denominazione corrente di questo vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di «vermiglio» o a quello di «vino di Firenze». Solo nel Seicento, con l'intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questo territorio.

Nel settembre del 1716, gli «illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino» fissarono i termini del commercio dentro e fuori «li Stati di Sua Altezza Reale», formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del «Chianti» e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua denominazione.

Il bando affisso «nei luoghi soliti ed insoliti» di Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L'editto granducale, tra l'altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio all'odierna denominazione controllata e garantita. Scrivevano all'epoca gli illustrissimi controllori: «tutti quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si possono, né devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando».


Il bando parlava chiaro:

«Premendo all'Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l'antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si staccino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un'illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ...»

Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un'apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza della qualità loro: «... criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il beneficio pubblico».

Fino poi ad arrivare, all'intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell'introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del «Governo», utilizzando uve «colorino», preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci). La pratica del «Governo» conferisce al vino un più elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondità di «beva», che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrostiti, carne alla griglia, etc.

Nel 1870, Ricasoli scriveva al professor Studiati dell'Università di Pisa: «il vino riceve dal Sangiovese la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l'amabilità che temprava



la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente «adoperabile» all'uso della tavola quotidiana».

Negli anni a noi più vicini, il vino Chianti ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il decreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e, nell'anno 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all'attiva industria collaterale di settore, si crearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse il riconoscimento, come vino Chianti DOCG, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.

Art. 10.


*Riferimenti alla struttura di controllo*

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

ALLEGATO I

VITIGNI COMPLEMENTARI IDONEI ALLA PRODUZIONE  
DELLA DOCG DEI VINI «CHIANTI»

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Gropello di Santo Stefano N.
36. Gropello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbec N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile N.
74. Semillon B.
75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia di San Gimignano B.
86. Viognier B.



**DOCUMENTO UNICO****Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino**

‘Chianti’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-A1228-AMD-STD\_MSD - -

**Denominazione/denominazioni**

‘Chianti’

**Tipo di indicazione geografica** DOP IGP**Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

**Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

**Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

1. Vino

**Descrizione del vino o dei vini****Prodotto vitivinicolo**

Chianti

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rubino, vivace, tendente al granato con l'invecchiamento;

**Aroma**

odore: intenso talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase di invecchiamento;

**Sapore**

secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità;



**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche****Caratteristiche analitiche**

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,0
<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-
<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

**Prodotto vitivinicolo**

Chianti con menzione Riserva

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

**Aroma**

odore: intenso talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase di invecchiamento;

**Sapore**

secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato, frutti di bosco.

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche****Caratteristiche analitiche**

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
--	---



<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,00
<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-
<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-

### Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### Prodotto vitivinicolo

Chianti con menzione Superiore

### Caratteristiche organolettiche

#### Aspetto

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

#### Aroma

odore: intenso talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase di invecchiamento;

#### Sapore

secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità;

### Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

#### Caratteristiche analitiche

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,00



<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-
<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-

#### Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

#### Prodotto vitivinicolo

Chianti con il riferimento alle sottozone:

#### Caratteristiche organolettiche

##### Aspetto

colore: rubino, vivace, tendente al granato con l'invecchiamento;

##### Aroma

odore: intenso, talvolta con profumo di mammola, che si affina nella fase di invecchiamento;

##### Sapore

secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità.

#### Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

#### Caratteristiche analitiche

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,00
<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-



<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-
--	---

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

**Prodotto vitivinicolo**

Chianti sottozone con menzione Riserva

**Caratteristiche organolettiche**

**Aspetto**

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

**Aroma**

odore: intenso, talvolta con profumo di mammola, che si affina nella fase di invecchiamento;

**Sapore**

secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato, frutti di bosco

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

**Caratteristiche analitiche**

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,00
<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-
<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., con eccezione della sottozona “Colli Senesi” che deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### **Prodotto vitivinicolo**

Chianti Rosé:

### **Caratteristiche organolettiche**

#### **Aspetto**

colore: rosa tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione;

#### **Aroma**

odore: di profumo delicato con intense note fruttate derivanti dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

#### **Sapore**

secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella componente acida che polifenolica;


### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

#### **Caratteristiche analitiche**

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,00
<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-
<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-

### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;



estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

#### **Prodotto vitivinicolo**

Chianti Rosé con il riferimento alle sottozone:

#### **Caratteristiche organolettiche**

##### **Aspetto**

colore: rosa tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione;

##### **Aroma**

odore: di profumo delicato con intense note fruttate derivanti dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

##### **Sapore**

secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella componente acida che polifenolica;

#### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**


##### **Caratteristiche analitiche**

<b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>	-
<b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>	-
<b>Acidità totale minima:</b>	4,00
<b>Unità di acidità totale minima:</b>	in grammi per litro espresso in acido tartarico
<b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>	-
<b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b>	-

#### **Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche**

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.



Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

### Pratiche di vinificazione

#### Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

##### Pratica di vinificazione

Governo all'uso Toscano

##### Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

##### Descrizione

Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del cosiddetto “governo all’uso Toscano” che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con aggiunta di uve dei vitigni consentiti leggermente appassite. La pratica del “governo all’uso Toscano” non è autorizzata per la tipologia Rosé

### Rese massime

#### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Chianti anche con la menzione Riserva e Chianti Rosé

##### Resa massima:

<b>Resa massima:</b>	11000
<b>Unità di resa massima:</b>	chilogrammi di uve per ettaro

#### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Chianti anche con la menzione Riserva e Chianti Rosé

##### Resa massima:


<b>Resa massima:</b>	77
<b>Unità di resa massima:</b>	ettolitri per ettaro

#### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Chianti con le sottozone Colli Aretini, Colline Pisane, Montalbano, Rufina, Montespertoli anche con la menzione Riserva

##### Resa massima:

<b>Resa massima:</b>	9500
----------------------	------



<b>Unità di resa massima:</b>	chilogrammi di uve per ettaro
-------------------------------	-------------------------------

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

Chianti con le sottozone Colli Aretini, Colline Pisane, Montalbano, Rufina, Montespertoli anche con la menzione Riserva

**Resa massima:**

<b>Resa massima:</b>	66,5
<b>Unità di resa massima:</b>	ettolitri per ettaro

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

Chianti con le sottozone Colli Fiorentini, Colli Senesi, Terre di Vinci anche con la menzione Riserva

**Resa massima:**

<b>Resa massima:</b>	9000
<b>Unità di resa massima:</b>	chilogrammi di uve per ettaro

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

Chianti con le sottozone Colli Fiorentini, Colli Senesi, Terre di Vinci anche con la menzione Riserva

**Resa massima:**

<b>Resa massima:</b>	63
<b>Unità di resa massima:</b>	ettolitri per ettaro

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

Chianti con menzione Superiore

**Resa massima:**

<b>Resa massima:</b>	9500
<b>Unità di resa massima:</b>	chilogrammi di uve per ettaro

**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

Chianti con menzione Superiore

**Resa massima:**

<b>Resa massima:</b>	66,5
<b>Unità di resa massima:</b>	ettolitri per ettaro



**Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti**

- Abrusco N.
- Albana B.
- Albarola B.
- Aleatico N.
- Alicante N.
- Alicante bouchet N.
- Ancellotta N.
- Ansonica B.
- Barbera N.
- Barsaglina N.
- Biancone B.
- Bonamico N.
- Bracciola nera N. - Bracciola
- Cabernet franc N. - Cabernet
- Cabernet sauvignon N. - Cabernet
- Calabrese N.
- Caloria N.
- Canaiolo bianco B. - Canaiolo
- Canaiolo nero N. - Canaiolo
- Canina nera N. - Canina
- Carignano N.
- Carmenère N.
- Cesanese d'Affile N. - Cesanese
- Chardonnay B.
- Ciliegiolo N.
- Clairette B.
- Colombana nera N. - Colombana



- Colorino N.
- Durella B.
- Fiano B.
- Foglia tonda N.
- Gamay N.
- Grechetto B.
- Greco B.
- Gropello di S. Stefano N. - Gropello
- Gropello gentile N. - Gropello
- Incrocio Bruni 54 B.
- Lambrusco Maestri N. - Lambrusco
- Livornese bianca B. - Livornese
- Malbec N.
- Malvasia Istriana B. - Malvasia
- Malvasia N.
- Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia
- Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia
- Malvasia nera di Brindisi N. - Malvoisie
- Malvasia nera di Lecce N. - Malvasia
- Mammolo N.
- Manzoni bianco B.
- Marsanne B.
- Mazzese N.
- Merlot N.
- Mondeuse N.
- Montepulciano N.
- Moscato bianco B. - Moscato
- Müller thurgau B.



- Orpicchio B.
- Petit manseng B.
- Petit verdot N
- Pinot bianco B.
- Pinot grigio
- Pinot nero N.
- Pollera nera N.
- Prugnolo gentile N.
- Pugnitello N.
- Rebo N.
- Refosco dal peduncolo rosso N. - Refosco
- Riesling italico B. - Riesling
- Riesling renano B. - Riesling
- Roussane B.
- Sagrantino N.
- Sanforte N.
- Sangiovese N. - Sangiovetto
- Sauvignon B.
- Schiava gentile N. - Schiava
- Semillon B.
- Syrah N.
- Tempranillo N.
- Teroldego N.
- Traminer aromatico Rs
- Trebbiano toscano B. - Trebbiano
- Verdea B.
- Verdello B.
- Verdicchio bianco B. - Verdicchio



- Vermentino B.
- Vermentino nero N.
- Vernaccia di San Gimignano B. - Vernaccia
- Viogner B.

### **Definizione concisa della zona geografica delimitata**

La zona di produzione del vino Chianti DOP, nelle sue varie tipologie e sottozone, ricade nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti DOP ricomprende i territori collinari alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena. I Comuni interessati sono i seguenti:

Provincia di Arezzo, comprende i comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini;

Provincia di Firenze, comprende i comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino v. Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Gambassi Terme, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vicchio, Vinci;

Provincia di Prato, comprende i comuni di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano;

Provincia di Pistoia, comprende i comuni di Pistoia, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pieve a Nievole, Quarrata, Serravalle Pistoiese;

Provincia di Pisa, comprende i comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola;

Provincia di Siena, comprende i comuni di Siena, Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

### **Legame con la zona geografica**

#### **Categoria di prodotto vitivinicolo**

1. Vino

#### **Sintesi del legame**



### **Fattori naturali**

La zona geografica di produzione ricade nella parte centrale della Regione Toscana e interessa i territori collinari a ridosso della catena degli Appennini delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena. Il territorio del Chianti, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore e i depositi pleistocenici, e i depositi alluvionali.

La complessità del paesaggio geologico e morfologico e il continuo sovrapporsi dell'azione dell'uomo a quella dei fattori pedogenetici hanno portato alla formazione di un paesaggio pedologico estremamente vario. Infatti, essendosi formato in ere geologiche diverse, possiamo passare, anche all'interno della medesima azienda, da substrati arenacei, calcareo- marnosi, da scisti argillosi e da sabbia, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso che garantiscono un adeguato apporto di elementi nutritivi naturali, a cui si aggiungono quelli derivanti dalla pratica della concimazione ordinaria realizzata dai viticoltori nei confronti del terreno e/o mediante concimazione fogliare, che garantiscono, al termine del ciclo produttivo, il raggiungimento delle caratteristiche analitiche richieste alle uve ed organolettiche al vino, per essere rivendicato come Chianti DOP.


Il clima si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana: può essere definito da "umido" a "subumido", con deficienza idrica in estate e piovosità media annua di 867 mm, che permette di raggiungere una corretta maturazione delle uve superando con facilità i parametri analitici di base richiesti dal disciplinare di produzione del vino Chianti DOP.

La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.

Il mese di agosto è quello mediamente più caldo con temperature medie di oltre 23 °C, mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie attorno ai 5 °C.

### **Fattori umani**

Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati in simbiosi al territorio di produzione. Il ritrovamento di alcune viti fossili, risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare che la vite venisse coltivata in Toscana ben prima della comparsa degli Etruschi. Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio. Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l'avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l'essenza di un teatro di arguzie e banalità al limite del grottesco. Fino poi ad arrivare nel 1870 all'intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell'introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del "governo all'uso Toscano".



Il passaggio negli anni '70 dalla conduzione "mezzadrile" a quella del "conto diretto" ha portato alla trasformazione delle vecchie superfici vitate promiscue, in vigneti specializzati spesso impiantati con sistemazioni a rittochino. Il Consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo ed imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalità di difesa e tutela, per il commercio interno e dell'esportazione dell'allora vino "tipico Chianti". Con Decreto del 31 luglio 1932 venne delimitato, per la prima volta, il territorio di produzione della Denominazione "Chianti", poi riconosciuta come D.O.C. nel 1967 e come D.O.C.G. nel 1984.

Il legame con la zona geografica delimitata è comprovato dall'interazione tra le peculiarità ambientali (zona collinare, natura e struttura del terreno, clima da "umido a subumido" con escursioni termiche e carenza idrica estiva) con la tradizione storica (a partire dall'epoca degli etruschi per arrivare all'intuizione del vino Chianti da parte del Barone Ricasoli alla fine del 1800, passando attraverso il 1400 dalla fase di sviluppo e diffusione sul territorio della viticoltura, sostenuta dalla famiglia dei Medici).

I fattori umani come la scelta dei porta-innesti, dei vitigni, loro percentuali, forme di allevamento del vigneto, esclusione del tendone, sistemi di coltivazione nei limiti fissati dal disciplinare di produzione proposto e approvato dai produttori, il divieto di forzatura della produzione, nonché dell'irrigazione del vigneto se non quella di soccorso, la possibilità della vendemmia verde e della scelta vendemmiale delle uve, portano ad ottenere, in combinazione con fattori naturali tipici, che caratterizzano l'area collinare della Toscana centrale su cui si estende la denominazione Vino Chianti DOP, un mix di fattori che contribuiscono ad esaltare la qualità delle uve prodotte e conseguentemente ottenere vini di grande complessità olfattiva, di corpo ed appropriato grado alcolico, di giusta acidità che permettono una grande duttilità al prodotto, tanto da avere possibilità di ottenere vini di "pronta beva", come di ottenere vini da destinare all'invecchiamento per ottenere tipologie come le "riserve" e il "Superiore".

#### **Descrizione dell'interazione causale tra il fattore naturale e quello umano e le caratteristiche dei vini.**

In particolare, la latitudine, l'orografia e la natura dei terreni in cui cambiano, a seconda dell'areale di produzione, le percentuali delle componenti argillose, sabbiose, limose, di presenza di scheletro, sono tutti fattori che influenzano la quantità e, soprattutto la qualità, della produzione di uva destinata all'ottenimento del vino Chianti.

Questi fattori si coniugano perfettamente, sia con il vitigno principe a bacca rossa, qual è il Sangiovese n., autoctono, e in epoca più recente con l'introduzione dei vitigni internazionali quali il Merlot, Cabernet e i vitigni bianchi storici, quali Trebbiano e Malvasia lunga toscana, in una composizione percentuale minima/massima fissata dal disciplinare tale da conciliare l'esigenza produttiva e qualitativa per arrivare ad ottenere tipologie di vino diversificate in funzione dei mercati.

La raccolta delle uve viene effettuata in funzione dell'andamento climatico, più o meno favorevole, normalmente a partire dai primi di settembre per protrarsi a



seconda delle varie aree produttive e della quota in cui sono ubicati i vigneti, in periodi successivi. Le uve a maturazione raggiungono un perfetto equilibrio tra acidità, ph e zuccheri, tali da permettere di ottenere vini con valori analitici equilibrati. L'eccellente equilibrio di zuccheri ed acidi in combinazione con la maturazione fenolica consente la produzione di vini caratterizzati da un buon aroma, equilibrio, struttura e corpo.

Non ultime le pratiche di elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli, adeguatamente differenziate a partire dalla selezione delle uve in funzione delle varie tipologie ammesse e delle caratteristiche proprie dei vari vitigni, che meglio si adattano alla tipologia di vino Chianti base, alla tipologia vino Chianti "Riserva" e vino Chianti "Superiore" riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati.

La tipologia Rosé, si presenta di una intensità rosato tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione. L'odore per la tipologia rossa si presenta intenso, talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase dell'invecchiamento, mentre per la tipologia Rosé si presenta di profumo delicato con intense note fruttate.

Il disciplinare fissa particolari disposizioni che regolano le modalità per l'invecchiamento per le varie tipologie di prodotto.

### **Ulteriori requisiti applicabili**

#### **Titolo del requisito / della deroga**

Zona di vinificazione e invecchiamento Chianti

#### **Quadro di riferimento giuridico:**

Nella legislazione unionale

#### **Tipo di ulteriore requisito / deroga**

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

#### **Descrizione del requisito / della deroga**

In conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, si prevede una revisione della zona di vinificazione e invecchiamento in modo da concentrare, per il vino Chianti DOP, tutte le fasi del ciclo produttivo nel medesimo territorio di produzione, allargato a tutto il territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena nonché nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Per il vino Chianti DOP, accompagnato dalla rivendicazione della sottozona, le fasi di vinificazione e invecchiamento devono essere svolte all'interno del territorio di produzione di ciascuna sottozona. È consentito in deroga che dette operazioni possano essere effettuate anche nei territori amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e nelle province limitrofe ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.



Il ricondurre quante più fasi possibili della vinificazione e invecchiamento nell'ambito della zona di produzione o limitrofe è finalizzato a salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini Chianti DOP, anche con la rivendicazione della sottozona.

Infatti, si evidenzia che la vinificazione delle uve fuori dalla zona di produzione può compromettere in conseguenza ai tempi di trasporto la qualità finale dei vini in quanto le stesse uve possono, durante il percorso, iniziare anomali processi fermentativi, dovuti alle elevate temperature che si rilevano durante il periodo vendemmiale, anche con possibili contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. Detti rischi sono proporzionali all'aumento della distanza fra zona di produzione e zona di vinificazione. La trasformazione e l'invecchiamento, con l'assenza di spostamenti o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche del prodotto di base, e contribuisce a mantenere alta la reputazione del vino Chianti DOP, che rappresenta oltre 2.000 viticoltori per un quantitativo di vino annualmente prodotto mediamente pari a oltre 1 milione di ql di uve, pari a circa 700.000hl.

Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari delle uve e dei vini, maturata negli anni dai produttori e dagli addetti della Denominazione Chianti DOP, consentono di effettuare la trasformazione e l'invecchiamento, ove previsto, pressoché nel territorio totale della regione di origine, con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche previste dal disciplinare.

La trasformazione e l'invecchiamento, ove previsto, nella zona di produzione si prefigge, oltre alla salvaguardia della qualità del prodotto che va in commercio, di assicurare e garantire l'efficacia ed economicità dei relativi controlli, tracciabilità, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea da parte degli organismi di controllo e delle autorità preposte.

#### **Titolo del requisito / della deroga**

Zona imbottigliamento Chianti

#### **Quadro di riferimento giuridico:**

Nella legislazione unionale


#### **Tipo di ulteriore requisito / deroga**

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

#### **Descrizione del requisito / della deroga**

È prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento e affinamento finale per le tipologie di Vino Chianti DOP che lo prevedono, in modo da concentrare anche questa fase nel medesimo territorio di produzione, allargato a tutto il territorio delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e delle province limitrofe confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Per il vino Chianti con rivendicazione delle "sottozone" le fasi di imbottigliamento e affinamento finale, se previsto, devono essere svolte all'interno del territorio di



produzione per ciascuna sottozona, con deroga che tali operazioni possono essere effettuate anche nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e nelle province limitrofe confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.

Il ricondurre anche queste fasi nell'ambito della zona di produzione o limitrofe è finalizzato a salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini Chianti DOP, anche con la rivendicazione della "sottozona".

Infatti, trasporto e imbottigliamento fuori dalla zona di produzione possono compromettere la qualità del vino provocando effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. I rischi sono proporzionali all'aumento della distanza fra zona di produzione e zona di imbottigliamento, mentre l'assenza di spostamenti o spostamenti minimi consente di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, e contribuisce a mantenere alta la reputazione della DOP Chianti.

Questi aspetti associati all'esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica consentono di effettuare l'imbottigliamento nella regione di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge inoltre di assicurare e garantire l'efficacia ed economicità dei relativi controlli, tracciabilità, conformemente alla vigente normativa da parte degli organismi di controllo e delle autorità preposte.

Inoltre, l'imbottigliamento nell'area delimitata garantisce la sicurezza alimentare nei confronti del consumatore finale, legata al fatto che il prodotto esce dal territorio di origine già confezionato, munito del contrassegno di stato a garanzia della qualità nonché di essere stato sottoposto ai vari processi di certificazione previsti da disciplinare e normative sulle DOP.

Tuttavia, in conformità alla normativa vigente, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possano ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizioni prestabilite e preventivamente note a tutti i produttori, senza discriminazione per alcuno.

La procedura prevede che le imprese imbottigliatrici interessate presentino apposita istanza al Ministero, allegando documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP "Chianti" per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona.

La previsione di tali deroghe individuali risulta conforme sia alla specifica normativa nazionale che a quella dell'Unione europea.

#### **Titolo del requisito / della deroga**

Tempi di immissione al consumo Chianti



**Quadro di riferimento giuridico:**

Nella legislazione nazionale

**Tipo di ulteriore requisito / deroga**


Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

**Descrizione del requisito / della deroga**

Descrizione della condizione:

Il vino Chianti DOP viene immesso sul mercato in tempi diversificati, collegati alle caratteristiche pedologiche dei terreni, ai fattori climatici, alla composizione ampelografica del vigneto, all'altitudine sul livello del mare che caratterizzano l'ampia area della Toscana occupata dai vigneti atti a produrre uve destinate a dare vino Chianti DOP e vino Chianti DOP con le sue menzioni geografiche aggiuntive. Il vino Chianti DOP e le menzioni geografiche aggiuntive Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Senesi, Chianti Colline Pisane, Chianti Montalbano possono essere immessi in commercio solo a partire dal 1° marzo di ogni anno, la tipologia Chianti Montespertoli e Chianti Colli Fiorentini, possono essere immessi in commercio a partire solo dal 1° giugno di ogni anno, le tipologie di vino Chianti Rufina, Chianti Terre di Vinci e Chianti Superiore possono essere immessi in commercio a partire solo dal 1° settembre di ogni anno, mentre la tipologia Chianti Rosé può essere immessa al consumo a partire dal 1 dicembre dell'anno di vendemmia e, comunque, quando hanno raggiunto i requisiti chimico-fisici ed organolettici previsti per le singole tipologie.

26A02927



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2026.

**Riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ETS», in Roma, nell'area tematica di afferenza di «oculistica».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2022, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «Oftalmologia», il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti», per le sedi di Roma, via Livenza n. 3 (sede legale e operativa) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata»;

Vista la nota pec del 30 luglio 2024 con la quale l'IRCCS di diritto privato Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e la ricerca in oftalmologia ETS, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01891741009, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute del 5 luglio 2022, sentita la Regione Lazio, è individuata per l'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti», l'area tematica di afferenza di «Oculistica», relativamente alle sedi di Roma, via Livenza n. 3 (sede legale e operativa) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata»;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 25 giugno 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS di diritto privato Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e la ricerca in oftalmologia ETS di Roma del 20 novembre 2025;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. U.0411011 del 17 aprile 2026, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ETS per le sedi di Roma, via Livenza n. 3 (sede legale e operativa) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «Oculistica», dell'IRCCS di diritto privato Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia ETS, per le sedi di Roma, via Livenza n. 3 (sede legale e operativa) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata».

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 29 maggio 2026

*Il Ministro:* SCHILLACI

26A02893



**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 22 maggio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Montepescali cantina cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1991, con il quale la società cooperativa «Montepescali cantina cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 00082490533), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Plinio Cillerai ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2024, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 3 agosto 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Plinio Cillerai dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Plinio Cillerai, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Montepescali cantina cooperativa a responsabilità limitata», con sede

in Grosseto (GR) (codice fiscale 00082490533), il dott. Matteo Tonietti, nato a Piombino (LI) il 21 luglio 1972 (codice fiscale TNTMTT72L21G687B), ivi domiciliato in via Edmondo De Amicis n. 68.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02784

DECRETO 22 maggio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Linea-Blu - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», in San Michele di Serino, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 678/2013, con il quale la società cooperativa «Linea-Blu - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in San



Michele di Serino (AV) (codice fiscale 02300810641), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jolanda Capriglione ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2018, n. 476/2018, con il quale la dott.ssa Adelina Di Pietro è stata nominata commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Jolanda Capriglione, dimissionaria;

Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Adelina Di Pietro dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Adelina Di Pietro, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lineablu - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in San Michele di Serino (AV) (codice fiscale 02300810641), la dott.ssa Stefania Silvestro, nata ad Avellino (AV) il 23 giugno 1990 (codice fiscale SLVSFN90H63A509G), ivi domiciliata in via Circumvallazione n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02785

DECRETO 22 maggio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «New Frigo Express società cooperativa di produzione e lavoro a S.r.l.», in Pomigliano d'Arco, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2006, n. 119/2006, con il quale la società cooperativa «New Frigo Express società cooperativa di produzione e lavoro a S.r.l.», con sede in Pomigliano D'Arco (NA) - (codice fiscale 03035741218), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giuseppina Acampora ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 31 marzo 2023, prot. n. 91803, con la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha diffidato il nominato commissario a depositare le relazioni semestrali mancanti e a svolgere gli adempimenti obbligatori;

Viste le controdeduzioni fatte pervenire dal commissario con nota del 19 aprile 2023, prot. n. 149510;

Considerato che, la Direzione generale per i servizi di vigilanza, avendo esaminato le motivazioni addotte, non le ha ritenute sufficienti a superare le criticità contestate;

Tenuto conto che si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 171634 del 15 maggio 2023, in appli-



cazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990, sussistendone evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse;

Considerato che il commissario, pur avendo ritualmente ricevuto la predetta comunicazione, non ha provveduto né a dare riscontro, né a sanare la sua posizione;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della dott.ssa Giuseppina Acampora dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, la dott.ssa Giuseppina Acampora è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «New Frigo Express società cooperativa di produzione e lavoro a S.r.l.», con sede in Pomigliano D'Arco (NA) (codice fiscale 03035741218).

2. In sostituzione della dott.ssa Giuseppina Acampora, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Carlo Testa, nato a Roma il 14 novembre 1958 (codice fiscale TSTCRL58S14H501A), domiciliato in Napoli (NA), via Tommasina Colosimo n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 26 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Rosiba società cooperativa sociale», in Corato e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Rosiba società cooperativa sociale»;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 62.335,00, si riscontra una massa debitoria di euro 189.234,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 126.900,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali a tre lavoratrici dipendenti e dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, già oggetto di tentativo di conciliazione in sede amministrativa, a seguito di diffida da parte del legale delle lavoratrici e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il cui esito è risultato negativo;

Considerato che in data 19 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva



ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Rosiba società cooperativa sociale», con sede in Corato (BA) - codice fiscale 04509570729, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Rizzo, nato a Taranto (TA) il 19 maggio 1972 - codice fiscale RZZFBA72E19L049S, ivi domiciliato in via Veneto n. 116.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02890

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 6 maggio 2026.

**Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo OCSIT 2024 e dell'ammontare provvisorio del contributo 2025.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 2019), recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire e assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano (di seguito OCSIT);

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto, sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013 e, da ultimo, con regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri e i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT e in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Visto il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;



Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 30 novembre 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività di OCSIT per l'anno 2024 (Budget OCSIT 2024);

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 14 febbraio 2025, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2024 (Consuntivo OCSIT 2024);

Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 28 novembre 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2025 (Budget OCSIT 2025);

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 300/1999», con il quale è stata modificata la seguente denominazione: «Il Ministero della transizione ecologica (MITE) sarà adesso denominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 9 maggio 2025 n. 116 di determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche per l'anno scorta 2025 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero ventitré giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2025 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2025 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2025), recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2023 e provvisorio per l'anno 2024 all'Organismo centrale di

stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2024, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2024*

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 94.116.387 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2024 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 110.354.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 16.237.613 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2024 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 2,135300 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2023 da ciascun soggetto obbligato.

4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2024 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2024, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.



## Art. 2.

*Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2025*

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato nella misura di 108.079.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2025 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2024 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2024, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/compressivi. Per

tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2024.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2026

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  
reg. n. 1820*

26A02926

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 giugno 2026.

**Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base di somatropina.** (Determina n. 30/2026).

#### IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);


Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto

8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Considerato che, a seguito di verifiche, l'area autorizzazioni medicinali ha rilevato alcune discrepanze tra i regimi di fornitura definiti in sede di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), di taluni medicinali e di confezioni contenenti il principio attivo somatropina e suoi analoghi (codice ATC: H01AC) e quelli attribuiti dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), in fase di ammissione alla rimborsabilità;

Tenuto conto che tali difformità riguardano sia medicinali autorizzati all'immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento/decentrata (MR/DC), sia medicinali autorizzati con procedura centralizzata e che, in alcuni casi, le suddette difformità si riflettono anche sul *wording* riportato negli stampati;

Considerata la necessità di garantire omogeneità normativa e uniformità di accesso alle terapie mediante l'armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali e delle confezioni contenenti il principio attivo somatropina;

Visto il parere espresso dalla CSE nella riunione del 19, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2026, di cui al verbale n. 31, con il quale è stato deciso di armonizzare i regimi di fornitura dei medicinali e di talune confezioni a base di somatropina e suoi analoghi, riportati nella tabella allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così di seguito: esplicitato: «RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, pediatra e internista»;

Determina:

Art. 1.

*Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base di somatropina*

1. Il regime di fornitura dei medicinali e delle confezioni a base del principio attivo somatropina, riportati nella tabella allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è armonizzato e definito nei termini seguenti:

classificazione ai fini della fornitura: «RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, pediatra e internista».

2. La prescrizione e la dispensazione da parte di medici e farmacisti dovranno avvenire con il regime di fornitura sopra definito con decorrenza dalla data di efficacia della presente determina.

Art. 2.

*Stampati*

1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.), riportati nella tabella allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dei medicinali e delle confezioni a base

del principio attivo somatropina sono tenuti ad apporcare, sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, le modifiche relative al regime di fornitura, nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente determina.

2. In ossequio al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 80, commi 1 e 3 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette dovranno essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

3. I titolari delle A.I.C. che intendano avvalersi dell'uso complementare di lingue estere sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua in altra lingua estera, al pari di quella tedesca.

4. L'inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo comporteranno l'applicazione di sanzioni di cui all'art. 82 del sopracitato decreto legislativo.

Art. 3.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti dei medicinali, a base del principio attivo somatropina, già prodotti alla data di efficacia della presente determina sia quelli prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, non recanti le modifiche relative al regime di fornitura, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dei medicinali indicata nell'etichetta.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'AIFA.

2. Gli effetti della presente determina decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione, di cui al comma 1.

Roma, 4 giugno 2026

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

ALLEGATO

1) Tabella dei medicinali e delle confezioni a base del principio attivo somatropina interessati dalla modifica relativa al regime di fornitura.



Numero Procedura Europea	Denominazione del medicinale	Codice AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844098	"5,3 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 CARTUCCIA DA 16 UI (5,3 MG)	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844163	"12 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 CARTUCCIA DA 36 UI (12 MG)	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844175	"12 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 5 CARTUCCE DA 36 UI (12 MG)	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844187	"MINIQUICK 0,2 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 7 CARTUCCE DA 0,6 UI (0,2 MG) IN 7 SIRINGHE MONODOSE + 7 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844199	"MINIQUICK 0,4 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 7 CARTUCCE DA 1,2 UI (0,4 MG) IN 7 SIRINGHE MONODOSE + 7 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844201	"MINIQUICK 0,6 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 7 CARTUCCE DA 1,8 UI (0,6 MG) IN 7 SIRINGHE MONODOSE + 7 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844213	"MINIQUICK 0,8 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 7 CARTUCCE DA 2,4 UI (0,8 MG) IN 7 SIRINGHE MONODOSE + 7 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844225	"MINIQUICK 1 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 7 CARTUCCE DA 3 UI (1 MG) IN 7 SIRINGHE MONODOSE + 7 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844237	"MINIQUICK 1,2 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 4 CARTUCCE DA 3,6 UI (1,2 MG) IN 4 SIRINGHE MONODOSE + 4 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844249	"MINIQUICK 1,4 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 4 CARTUCCE DA 4,2 UI (1,4 MG) IN 4 SIRINGHE MONODOSE + 4 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844252	"MINIQUICK 1,6 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 4 CARTUCCE DA 4,8 UI (1,6 MG) IN 4 SIRINGHE MONODOSE + 4 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844264	"MINIQUICK 1,8 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 4 CARTUCCE DA 5,4 UI (1,8 MG) IN 4 SIRINGHE MONODOSE + 4 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844276	"MINIQUICK 2 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 4 CARTUCCE DA 6 UI (2 MG) IN 4 SIRINGHE MONODOSE + 4 AGHI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844288	"KABIRIQUICK" 8 SIRINGHE 3 UI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/01-24	GENOTROPIN	026844290	"KABIRIQUICK" 6 SIRINGHE 4 UI	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/23-24	GENOTROPIN	026844302	KABIVAL 1 CARTUCCIA DA 5 MG	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/23-24	GENOTROPIN	026844314	KABIVAL 5 CARTUCCE DA 5 MG	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/H/12/23-24	GENOTROPIN	026844326	GENOTROPIN MIXER GENOTROPIN PEN 1 CARTUCCIA DA 5 MG	PFIZER ITALIA S.R.L.




Numero Procedura Europea	Denominazione del medicinale	Codice AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
DK/H/12/23-24	GENOTROPIN	026844338	GENOTROPIN MIXER GENOTROPIN PEN 5 CARTUCCE DA 5 MG	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/12/4-5/130	GENOTROPIN	026844340	"GOOQUICK 5,3 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 1 PENNA PRE-RIEMPITA CON CARTUCCIA DOPPIA CAMERA	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/12/4-5/130	GENOTROPIN	026844353	"GOOQUICK 5,3 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 5 PENNE PRE-RIEMPITE CON CARTUCCIA DOPPIA CAMERA	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/12/4-5/130	GENOTROPIN	026844385	"GOOQUICK 12 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 1 PENNA PRE-RIEMPITA CON CARTUCCIA DOPPIA CAMERA	PFIZER ITALIA S.R.L.
DK/12/4-5/130	GENOTROPIN	026844377	"GOOQUICK 12 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 5 PENNE PRE-RIEMPITE CON CARTUCCIA DOPPIA CAMERA	PFIZER ITALIA S.R.L.
IT/H/025/07/DC	SAIZEN	026863148	"5,83 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA VETRO DA 6 MG/1,03 ML SOLUZIONE	MERCK SERONO S.P.A.
IT/H/025/07/DC	SAIZEN	026863151	"5,83 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE". 5 CARTUCCE VETRO DA 6 MG/1,03 ML SOLUZIONE	MERCK SERONO S.P.A.
IT/H/025/08/DC	SAIZEN	026863163	"8 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA VETRO DA 12 MG/1,50 ML SOLUZIONE	MERCK SERONO S.P.A.
IT/H/025/08/DC	SAIZEN	026863175	"8 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE". 5 CARTUCCE VETRO DA 12 MG/1,50 ML SOLUZIONE	MERCK SERONO S.P.A.
IT/H/025/08/DC	SAIZEN	026863187	"8 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA VETRO DA 20 MG/2,50 ML SOLUZIONE	MERCK SERONO S.P.A.
IT/H/025/08/DC	SAIZEN	026863199	"8 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE". 5 CARTUCCE VETRO DA 20 MG/2,50 ML SOLUZIONE	MERCK SERONO S.P.A.
NL/H/013/004/MR	HUMATROPE	026962047	"6 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA CONTENENTE 6 MG DI POLVERE + 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 3,17 ML DI SOLVENTE	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
NL/H/013/005/MR	HUMATROPE	026962050	"12 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA CONTENENTE 12 MG DI POLVERE + 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 3,15 ML DI SOLVENTE	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
NL/H/013/006/MR	HUMATROPE	026962062	"24 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA CONTENENTE 24 MG DI POLVERE + 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 3,15 ML DI SOLVENTE	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
DK/H/01/011-013	NORDITROPIN	027666068	"SIMPLEX 5 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA PER PENNA DOSATRICE	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/011-013	NORDITROPIN	027666070	"SIMPLEX 10 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA PER PENNA DOSATRICE	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/011-013	NORDITROPIN	027666082	"SIMPLEX 15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 CARTUCCIA PER PENNA DOSATRICE	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/011-013	NORDITROPIN	027666094	"NORDIFLEX 5 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 PENNA PRERIEMPITA MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S




Numero Procedura Europea	Denominazione del medicinale	Codice AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
DK/H/01/011-013	NORDITROPIN	027686106	"NORDIFLEX 10 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 PENNA PRERIEMPIITA MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/011-013	NORDITROPIN	027686118	"NORDIFLEX 15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 1 PENNA PRERIEMPIITA MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/11-13/046	NORDITROPIN	027686120	"NORDIFLEX 5 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 5 PENNE PRERIEMPIITE MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/11-13/046	NORDITROPIN	027686132	"NORDIFLEX 5 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 10 PENNE PRERIEMPIITE MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/11-13/046	NORDITROPIN	027686144	"NORDIFLEX 10 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 5 PENNE PRERIEMPIITE MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/11-13/046	NORDITROPIN	027686157	"NORDIFLEX 10 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 10 PENNE PRERIEMPIITE MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/11-13/046	NORDITROPIN	027686169	"NORDIFLEX 15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 5 PENNE PRERIEMPIITE MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/01/11-13/046	NORDITROPIN	027686171	"NORDIFLEX 15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE". 10 PENNE PRERIEMPIITE MULTIDOSE DI VETRO DA 1,5 ML	NOVO NORDISK A/S
DK/H/0001/014/E/008	NORDITROPIN	027686245	"FLEXPRO 5 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN PENNA PRERIEMPIITA". 1 PENNA PRERIEMPIITA IN VETRO	NOVO NORDISK A/S
DK/H/0001/014/E/008	NORDITROPIN	027686258	"FLEXPRO 5 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN PENNA PRERIEMPIITA". 5 PENNE PRERIEMPIITE IN VETRO	NOVO NORDISK A/S
DK/H/0001/015/E/008	NORDITROPIN	027686260	"FLEXPRO 10 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN PENNA PRERIEMPIITA". 1 PENNA PRERIEMPIITA IN VETRO	NOVO NORDISK A/S
DK/H/0001/015/E/008	NORDITROPIN	027686272	"FLEXPRO 10 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN PENNA PRERIEMPIITA". 5 PENNE PRERIEMPIITE IN VETRO	NOVO NORDISK A/S
DK/H/0001/016/E/008	NORDITROPIN	027686284	"FLEXPRO 15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPIITA". 1 PENNA PRERIEMPIITA IN VETRO	NOVO NORDISK A/S
DK/H/0001/016/E/008	NORDITROPIN	027686296	"FLEXPRO 15 MG/1,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPIITA". 5 PENNE PRERIEMPIITE IN VETRO	NOVO NORDISK A/S
EU/1/06/332/004	OMNITROPE	037106046	"5MG/1,5ML SOLUZIONE INIETTABILE IN CARTUCCIA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO". 1 CARTUCCIA - 1,5 ML	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/005	OMNITROPE	037106059	"5MG/1,5ML SOLUZIONE INIETTABILE IN CARTUCCIA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO". 5 CARTUCCE - 1,5 ML	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/006	OMNITROPE	037106061	"5MG/1,5ML SOLUZIONE INIETTABILE IN CARTUCCIA (VETRI) - USO SOTTOCUTANEO". 10 CARTUCCE - 1,5 ML -	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/007	OMNITROPE	037106073	"10MG/1,5ML SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA CARTUCCIA - SOTTOCUTANEA - CARTUCCIA (VETRO)". 1,5 ML 1 CARTUCCIA	SANDOZ GMBH



Numero Procedura Europea	Denominazione del medicinale	Codice AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
EU/1/06/332/008	OMNITROPE	037106085	"10MG/1,5ML SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA CARTUCCIA - SOTTOCUTANEA - CARTUCCIA (VETRO)" 1,5 ML - 5 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/009	OMNITROPE	037106097	"10MG/1,5ML SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA CARTUCCIA - SOTTOCUTANEA - CARTUCCIA (VETRO)" 1,5 ML - 10 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/010	OMNITROPE	037106109	"15 MG/1,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA CARTUCCIA - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 15 - 1,5 ML - 1 CARTUCCIA	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/011	OMNITROPE	037106111	"15 MG/1,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA CARTUCCIA - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 15 - 1,5 ML - 5 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/012	OMNITROPE	037106123	15 MG/1,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA CARTUCCIA - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 15 1,5 ML - 10 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/013	OMNITROPE	037106135	5MG/1,5ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 5 1,5 ML - 1 CARTUCCIA	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/014	OMNITROPE	037106147	5MG/1,5ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 5 1,5 ML - 5 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/015	OMNITROPE	037106150	5MG/1,5ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 5 1,5 ML - 10 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/016	OMNITROPE	037106162	10MG/1,5ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 10 1,5 ML - 1 CARTUCCIA	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/017	OMNITROPE	037106174	10MG/1,5ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 10 1,5 ML - 5 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/06/332/018	OMNITROPE	037106186	10MG/1,5ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) PER SUREPAL 10 1,5 ML - 10 CARTUCCE	SANDOZ GMBH
EU/1/20/1501/001	SOGROYA	049439019	10 MG / 1,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) IN PENNA PRERIEMPTA 1,5 ML - 1 PENNA PRERIEMPTA	NOVO NORDISK A/S
EU/1/20/1501/002	SOGROYA	049439021	10 MG / 1,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA (VETRO) IN PENNA PRERIEMPTA 1,5 ML - 5 (5 x 1) PENNE PRERIEMPTIE (CONFEZIONE MULTIPLA)	NOVO NORDISK A/S
EU/1/20/1501/003	SOGROYA	049439033	5 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempta 1,5 ml - 1 penna preriempta	NOVO NORDISK A/S
EU/1/20/1501/004	SOGROYA	049439045	5 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempta 1,5 ml - 5 (5 x 1) penne preriemptie (confezione multipla)	NOVO NORDISK A/S
EU/1/20/1501/005	SOGROYA	049439058	15 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempta 1,5 ml - 1 penna preriempta	NOVO NORDISK A/S
EU/1/20/1501/006	SOGROYA	049439060	15 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempta 1,5 ml - 5 (5 x 1) penne preriemptie (confezione multipla)	NOVO NORDISK A/S
EU/1/12/1607/001	SKYTROFA (ex Lonapegsomatropin Ascendis Pharma)	049880014	3 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 3 mg; solvente: 0,279 mL; (11 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S



Numero Procedura Europea	Denominazione del medicinale	Codice AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
EU/1/21/1607/002	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880026	3,6 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 3,6 mg; solvente: 0,329 mL; (11 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/003	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880038	4,3 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 4,3 mg; solvente: 0,388 mL; (11 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/004	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880040	5,2 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 5,2 mg; solvente: 0,464 mL; (11 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/005	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880053	6,3 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 6,3 mg; solvente: 0,285 mL; (22 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/006	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880065	7,6 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 7,6 mg; solvente: 0,338 mL; (22 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/007	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880077	9,1 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 9,1 mg; solvente: 0,400 mL; (22 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/008	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880089	11 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 11 mg; solvente: 0,479 mL; (22 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1607/009	SKYTROFA (ex Lonapegsonatropin Ascendis Pharma)	049880091	13,3 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia a doppia camera (vetro) - Polvere: 13,3 mg; solvente: 0,574 mL; (22 mg / mL) - 4 cartucce + 6 aghi	ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S
EU/1/21/1617/001	NGENIA	049913015	24 mg / 1,2 mL - Soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,2 mL (20 mg / mL) - 1 penna preriempita	PFIZER EUROPE MA EEG
EU/1/21/1617/002	NGENIA	049913027	60 mg / 1,2 mL - Soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,2 mL (50 mg / mL) - 1 penna preriempita	PFIZER EUROPE MA EEG



## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DELIBERA 22 aprile 2026.

**Pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115. (Delibera n. 1/2026).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 4, modifica il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendovi, in particolare, l'art. 57-bis, successivamente modificato dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 11 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dall'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;

Visto il succitato art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, con il quale, in particolare:

al comma 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

al comma 2, è previsto che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy, ed è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, disponendosi inoltre

che alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;

al comma 7, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE (CTC), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE;

al comma 8, è inoltre previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

al comma 9, è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2021, al n. 2113, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, il Regolamento interno del CITE che, all'art. 3, istituisce il Comitato tecnico di supporto al CITE, chiamato a svolgere funzioni di supporto al CITE per l'istruttoria delle questioni poste all'o.d.g. di quest'ultimo Comitato e a curare l'attività propedeutica allo svolgimento dei lavori del CITE medesimo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, «che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 84/2024, con il quale, in particolare:

al comma 1, si prevede che quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il CITE, integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 8, del predetto regolamento (UE) 2024/1252, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea;

al comma 2, si dispone che nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata;

al comma 3 si prevede altresì che, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti del medesimo articolo, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici



dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

Tenuto conto che la Commissione europea, in data 20 febbraio 2026, ai sensi di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2024/1252, ha comunicato ai membri del Comitato europeo per le materie prime critiche di aver caricato sul sito *web* appositamente dedicato alcune proposte di progetti strategici ricadenti sul territorio italiano;

Vista la nota prot. n. 68066 del 27 marzo 2026 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto la convocazione del CTC, per l'avvio della procedura di verifica di eventuali elementi ostativi al riconoscimento della strategicità dei predetti progetti, la cui documentazione è stata inserita nella relativa cartella condivisa accessibile ai membri del Comitato, segnalando altresì, trattandosi di progetti sulla terraferma, di avere richiesto, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024, con note del 18 marzo 2026, l'avviso di competenza delle Regioni interessate - ossia Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto - evidenziando la necessità di esprimere il citato avviso a firma del Presidente della regione;

Tenuto conto che nella medesima nota del 27 marzo 2026 il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di aver richiesto un parere alle Direzioni Generali «Economia circolare e bonifiche» e «Fonti energetiche e titoli abilitativi» del medesimo Dicastero, quali punti unici di contatto di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge n. 84/2024, nonché all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del Ministero delle imprese e del made in Italy, punto unico di contatto per i progetti di trasformazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge;

Tenuto conto dell'istruttoria svolta dal CTC durante la riunione del 9 aprile 2026, indetta con nota prot. DIPE n. 3730 del 30 marzo 2026, nel corso della quale, nel condividere gli elementi istruttori acquisiti o in corso di acquisizione, è stata rappresentata l'esigenza di ricevere con urgenza i pareri ancora non pervenuti al fine di garantire il rispetto delle scadenze fissate a livello europeo;

Viste le note prot. n. 75951 dell'8 aprile 2026 e prot. n. 77330 del 10 aprile 2026 della Direzione generale «Economia circolare e bonifiche» del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cui è stato comunicato che non sussistono motivi ostativi sui sei progetti di riciclaggio («*Neodymium Circular Magnets*»; «*REWITA green HUB*»; «*9PV-up*»; «*Relith*»; «*CRM4Defence*»; «*ReSuPLIR*») di competenza;

Viste le note prot. n. 73910 del 3 aprile 2026 della Direzione generale «Fonti energetiche e titoli abilitativi» e prot. n. 76137 del 9 aprile 2026 della Direzione generale «Tutela della biodiversità e del mare» del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica, con cui sono state rilevate una serie di criticità sul progetto di estrazione denominato «Project Pianpaludo», sia in termini di certezza della capacità del progetto di contribuire in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea di materie prime strategiche, di sostenibilità

ambientale e sociale e di fattibilità tecnica entro un lasso di tempo ragionevole; sia in merito alla localizzazione rispetto ai siti della Rete Natura 2000, sussistendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *n*), del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il divieto di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS), nonché l'obbligo di assoggettabilità, nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), alla Valutazione di incidenza ambientale (VInCA), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la nota prot. n. 8486 del 9 aprile 2026 del Capo di Gabinetto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di trasmissione delle valutazioni tecniche positive dell'UMASI sui due progetti di trasformazione («*Neodymium Circular Magnets*» e «*Alkeemia PureGraph*») di competenza;

Viste le note acquisite al prot. MASE n. 71547 del 1° aprile 2026 del Presidente della Regione Lazio; n. 72944 del 2 aprile 2026 del Presidente della Regione Toscana; n. 73957 del 3 aprile 2026 del Presidente della Regione Marche; n. 74851 del 7 aprile 2026 del Presidente della Regione Umbria; n. 76060 dell'8 aprile 2026 del Presidente della Regione Puglia; la deliberazione di giunta regionale n. 4-2411 del 9 aprile 2026 del Piemonte, acquisita al prot. MASE n. 76955 in pari data; le note prot. MASE n. 78914 del 13 aprile 2026 del Presidente della Regione Lombardia e n. 81718 del 16 aprile 2026 del Presidente della Regione Campania; nonché la nota prot. MASE n. 83161 del 17 aprile 2026 del Presidente della Regione Veneto, di formalizzazione della posizione dell'ente adottata con deliberazione della giunta regionale n. 259 del 16 aprile 2026, con cui tali regioni, con riferimento ai progetti da localizzarsi sulla terraferma e ricadenti nei rispettivi territori, hanno espresso parere favorevole o comunque non ostativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024;

Vista la nota acquisita al prot. MASE n. 78003 del 10 aprile 2026 del Presidente della Regione Liguria che, con riferimento ai progetti sulla terraferma e ricadenti nel proprio territorio, non ha rilevato motivi ostativi al progetto «*CRM4Defence*», mentre ha espresso parere negativo sul progetto «Project Pianpaludo», in ragione delle criticità ambientali che lo caratterizzano, che hanno condotto anche alla sua esclusione dal Piano nazionale delle esplorazioni minerarie (PNE); della parziale interferenza con aree tutelate dal Parco regionale del Beigua, la cui disciplina non consente lo sfruttamento minerario; nonché della forte opposizione manifestata dalle comunità locali per i temuti impatti su ambiente, biodiversità, salute e traffico pesante;

Vista la nota prot. n. 82293 del 16 aprile 2026 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, essendo stato completato l'iter di acquisizione dell'avviso delle Regioni previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024, ha formulato una richiesta di convocazione del CITE, trasmettendo la relazione tecnica illustrativa con la sintesi dei progetti e il riepilogo dell'istruttoria condotta;



Vista la nota prot. DIPE n. 4738 del 17 aprile 2026, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'ordine del Presidente del CITE, ha convocato l'odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che i progetti considerati sono comunque destinati ad essere oggetto delle procedure autorizzatorie e di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente;

Considerato quanto emerso nel dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115:

a) di non ravvisare la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei seguenti progetti di trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche ricadenti nel territorio delle Regioni Campa-

nia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Toscana e Veneto:

«CRM4Defence» nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria;

«Neodymium Circular Magnets» nella Regione Marche;

«REW-ITA green HUB» nella Regione Piemonte;

«9PV-up» nella Regione Veneto;

«Alkeemia PureGraph» nella Regione Veneto;

«Relith» nella Regione Lazio;

«ReSuPLIR» nella Regione Toscana;

b) di ravvisare motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico del progetto di estrazione delle materie prime strategiche «Project Pianpaludo», ricadente nel territorio della Regione Liguria.

Roma, 22 aprile 2026

*Il Presidente:* PICHETTO FRATIN

*Il Segretario:* URSO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1774

26A02928

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di voriconazolo, «Voriconazolo amarox».**

*Estratto determina AAM/AIC n. 177 del 29 maggio 2026*

Codice pratica: RU/2025/034.

Procedura europea n. NL/H/5779/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VORICONAZOLO AMAROX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Amarox Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Corso Monforte 36, 20122, Milano, Italia;

confezione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052106010 (in base 10) 1KQ4SU (in base 32); principio attivo: voriconazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Amarox Pharma B.V.

Rouboslaan 32, 2252 TR Voorschoten, Paesi Bassi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, ematologo, oncologo, pneumologo.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-



tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel

caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 agosto 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A02877**

#### **Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia Italiana del Farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, n. 24 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 740/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale USOLDEC;

2) DET PRES 741/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LIDOCAINA;

3) DET PRES 742/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LIDOSEN;

4) DET PRES 743/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MOVENTIG;

5) DET PRES 744/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NATRILIX;

6) DET PRES 745/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ACIDO FOLICO MYLAN;

7) DET PRES 746/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NOLITERAX;

8) DET PRES 747/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AMLODIPINA ALMUS PHARMA;

9) DET PRES 748/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALICILICO VIVANTA;


10) DET PRES 749/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NUSTENDI;

11) DET PRES 750/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ASCRIPTIN;

12) DET PRES 751/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DUNAFLOT;

13) DET PRES 752/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FADEZIN;

14) DET PRES 753/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BIVALIRUDINA HIKMA;



15) DET PRES 754/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FINGOLIMOD VIVANTA;

16) DET PRES 755/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CAPVAXIVE;

17) DET PRES 756/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FUROSEMIDE TEVA ITALIA;

18) DET PRES 757/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GHRYVELIN;

19) DET PRES 758/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CEFOTAXIMA HAMELN;

20) DET PRES 759/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale JAKAVI;

21) DET PRES 760/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CIPRALEX;

22) DET PRES 761/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SINGULAIR;

23) DET PRES 762/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TAMSULOSINA EG STADA;

24) DET PRES 763/2026 del 29 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ARSENICO TRIOSSIDO TILLOMED.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A02945

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 27 maggio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Ibrahim Khalil Diarra, Console onorario della Repubblica del Mali in Torino.

26A02912

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri


Con decreto ministeriale n. 883 datato 27 maggio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Generale di Corpo d'armata Massimo Mennitti, nato il 22 gennaio 1963 a Silandro/Schlanders (BZ), con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, dotato di straordinaria preparazione professionale, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di quarantuno anni di luminosa carriera nell'Arma dei carabinieri, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quelli di comandante della Legione "Trentino Alto Adige", Comandante dei Carabinieri Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale, Comandante unità mobili e specializzate "Palidoro" e, per ultimo, quello di Vice comandante Generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». Territorio nazionale ed estero, 1° settembre 1984 - 7 maggio 2026.


26A02899

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2026-GU1-134) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 2 \*

€ 1,00

